



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 260

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 luglio 2014

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria ()*

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 5

2^a - Giustizia:

Plenaria » 12

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 59

Plenaria (pomeridiana) » 61

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 66

7^a - Istruzione:

Plenaria » 70

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 137

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107) » 142

Plenaria » 142

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108) » 143

11^a - Lavoro:

Sottocommissione per i pareri » 144

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 145

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Giunta Regolamento) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 260° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2014.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Comitato ristretto (Riunione n. 2) *Pag.* 147

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 148

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 153

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 158

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**184^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario. Formula, quindi, valutazioni molto critiche sul provvedimento, sottolineandone l'eterogeneità, che – a suo avviso – induce a valutare negativamente anche la sussistenza dei presupposti costituzionali. In primo luogo, ritiene inappropriato il ricorso alla decretazione d'urgenza per introdurre modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario, come pure misure riguardanti il personale della polizia penitenziaria, con il pretesto di evitare ulteriori procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a causa della reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A suo avviso, inoltre, non è condivisibile la scelta di corrispondere un risarcimento a ogni detenuto che sia stato ristretto in condizioni degradanti. Infatti, tale norma potrebbe determinare un onere eccessivo per il bilancio statale. Sarebbe preferibile, piuttosto, utilizzare tali risorse per prevenire e risolvere in modo strutturale le cause del sovraffollamento carcerario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Pur riconoscendo la necessità di uniformare l'ordinamento penale e penitenziario ai principi stabiliti in sede europea, ritiene che la sede propria per l'introduzione di tali modifiche sarebbe la legge europea. Ciò consentirebbe di adottare misure di carattere non straordinario, per affrontare in modo organico e complessivo la difficile situazione carceraria.

Peraltro, a suo avviso, non sono ravvisabili i presupposti emergenziali con riferimento alle norme che introducono un risarcimento per coloro che sono stati detenuti in violazione dei principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché in riferimento a quelle che modificano i criteri di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia l'astensione del suo Gruppo dalla votazione. Ritiene irrazionale corrispondere una misura risarcitoria ai detenuti, piuttosto che destinare tali risorse finanziarie alla realizzazione di interventi che risolvano in via definitiva il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari. A tale proposito, ricorda che il Movimento 5 Stelle ha formulato una proposta alternativa riguardo al piano carceri, al fine di evitare il ricorso a provvedimenti di riduzione o estinzione della pena, che a suo avviso ne svalutano la finalità rieducativa.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene non condivisibili le osservazioni critiche formulate circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Reputa indispensabile, infatti, intervenire quanto prima per risolvere una situazione di emergenza che è stata determinata proprio dall'inosservanza di alcune disposizioni comunitarie.

Quanto al contenuto del provvedimento, rileva che l'omogeneità dovrebbe essere valutata con riferimento alla finalità complessiva delle misure previste, che mirano a introdurre una serie di correttivi per risolvere l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri.

Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno precisare l'ambito temporale di applicazione della norma sui rimedi risarcitori per i detenuti che abbiano subito condizioni degradanti, in quanto, a suo avviso, l'attuale formulazione si presta ad un'applicazione retroattiva.

La relatrice LO MORO (*PD*), nel replicare alla senatrice Bisinella, ritiene che le osservazioni critiche sul contenuto del provvedimento, determinate da una differente posizione politica della Lega Nord sulla gestione del sistema penitenziario, non dovrebbero coinvolgere la valutazione sui

presupposti costituzionali del decreto-legge. Infatti, l'adozione di un provvedimento d'urgenza appare indispensabile al fine di evitare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto all'osservazione del senatore Pagliari, a suo avviso, non vi sarebbero dubbi circa l'irretroattività della norma. Infatti, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione della detenzione per la presentazione dell'istanza di risarcimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice Lo Moro nella seduta di lunedì 28 luglio, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 10-bis) Doris LO MORO ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali»

(Seguito e conclusione della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il documento è composto da un solo articolo e non sono stati presentati emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (n. COM (2014) 382 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 72*)

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intende chiarire quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata da un minore non accompagnato, che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'Unione europea.

Si modifica, pertanto, il Regolamento (UE) n. 604/2013, al fine di garantire che prevalga sempre l'interesse superiore del minore, evitando che quest'ultimo sia inutilmente trasferito da uno Stato membro all'altro e pro-

muovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati. La domanda di protezione internazionale del minore, quindi, dovrà essere esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato l'istanza e in cui lo stesso si trova.

Se il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, la competenza dell'esame ricade sullo Stato membro in cui il minore si trova; se il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato deve offrirgli l'effettiva possibilità di presentare domanda nel suo territorio. Se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato, che sarà competente per l'esame; in caso contrario, la competenza per l'esame ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda di protezione internazionale.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(281) MARINELLO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) RANUCCI. – *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) NENCINI ed altri. – *Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

– e **petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) riferisce sui disegni di legge in titolo, presentati da senatori appartenenti a diversi gruppi politici e volti a disciplinare l'attività di relazione istituzionale. Infatti, tale attività, che consiste nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1497, d'iniziativa della senatrice De Monte e altri. L'articolo 1 precisa che la proposta è volta a garantire i principi di trasparenza e di legalità nelle relazioni tra Parlamento e portatori di interessi particolari, nonché a tutelare la concorrenza e la partecipazione consapevole e paritaria della società civile nei procedimenti decisionali.

L'articolo 2 definisce i soggetti destinatari della normativa (rappresentanti di interessi particolari, portatori di interessi particolari e decisori pubblici), i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, nonché l'attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari, volta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici (cosiddetta attività di rappresentanza di interessi). Segnala, inoltre, che nella definizione «decisori pubblici» rientrano non soltanto i membri del Governo, ma anche i vertici amministrativi delle amministrazioni statali e i membri del Parlamento.

L'articolo 3 individua nel Garante della concorrenza e del mercato l'autorità preposta al controllo degli obblighi introdotti dal disegno di legge. Tra le funzioni ad essa attribuite, ricorda la tutela della partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle consultazioni, la tenuta, il controllo e la pubblicazione del registro dei portatori di interessi particolari, nonché la redazione e trasmissione al Parlamento di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al registro, svolta nell'anno precedente.

L'elemento chiave nella disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari è costituito dall'istituzione del registro dei portatori di interessi particolari, che risponde all'esigenza di trasparenza in ordine all'identità dei soggetti che intendono esercitare la suddetta attività e alla condotta dei soggetti esercenti pubbliche funzioni. L'ammissibilità dell'iscrizione al registro è subordinata al possesso di particolari requisiti e la conseguente iscrizione comporta automaticamente l'assunzione di obblighi, tra i quali la rendicontazione annuale della propria attività di rappresentanza di interessi.

L'articolo 6 definisce i diritti di cui, al momento dell'iscrizione al registro, diventano automaticamente titolari i rappresentanti di interessi particolari. Tra questi è compreso il diritto a presentare ai decisori pubblici proposte, suggerimenti, studi e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato, nonché il diritto di accesso alle strutture istituzionali e alla partecipazione alle procedure decisionali.

Per rispondere alle medesime esigenze di trasparenza, l'articolo 7 prevede gli obblighi in capo ai decisori pubblici, tra cui quello di garantire, a chiunque ne faccia richiesta, l'accesso ai documenti di cui alle precedenti disposizioni.

L'articolo 8 introduce le consultazioni dei portatori di interessi, quale fondamentale strumento di partecipazione, volto a garantire la trasparenza nelle relazioni tra portatori di interessi e decisori pubblici. Le modalità di tali audizioni pubbliche sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento, da adottare previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All'articolo 9, si prevede l'adozione di un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale, mentre l'articolo 10 stabilisce il regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni.

Infine, le disposizioni finali, disciplinate dall'articolo 11, riguardano i casi di esclusione, che comprendono gli atti urgenti o coperti da segreto di Stato, e la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. 281, d'iniziativa del senatore Marinello e altri, che attribuisce al CNEL compiti di verifica e di monitoraggio dell'attività di *lobbying*, al fine di garantire il rispetto degli *standard* di sicurezza.

Il disegno di legge n. 358, d'iniziativa del senatore Ranucci, prevede l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di registri dei soggetti che svolgono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative. Stabilisce altresì che i medesimi Uffici di Presidenza definiscano i presupposti e le modalità di iscrizione nei registri, nonché i codici di condotta cui devono attenersi gli iscritti e le forme di pubblicità dei registri.

Infine, illustra il disegno di legge n. 643, proposto dal senatore Nencini e altri, che prevede la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura amministrativa alla quale affidare il coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica della rappresentanza professionale di interessi e ne disciplina le funzioni, tra le quali figurano la tenuta del registro dei portatori di interessi, la redazione di una relazione annuale al Parlamento e la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari.

Conclude, anticipando sin d'ora la sua intenzione di proporre alla Commissione di adottare quale testo base, per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. 1497.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 382 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 72)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno stato membro,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**135^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

– e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che il vice ministro Costa, nel corso della seduta di ieri ha reso noto che il Governo intende trasmettere alle Camere un disegno di legge sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, chiedendo di conseguenza alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice. Sul punto, essendosi già espressi gli esponenti dei diversi Gruppi presenti in Commissione, il Presidente chiede alla relatrice Cirinnà di manifestare il proprio orientamento.

La relatrice CIRINNÀ (PD) osserva che, ancora in assenza di un testo ufficiale predisposto dal Governo, le appare opportuno proseguire la discussione in Commissione sulla sua propria proposta di testo unificato per poi valutare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quando deliberare in merito all'adozione di tale testo.

Il presidente PALMA propone che la discussione possa eventualmente proseguire fino alla pausa feriale, potendosi far ricorso, alla ripresa dei lavori, all'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Come noto, tale disposizione prevede il differimento o la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo fino alla presentazione del disegno di legge governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) rileva contraddizioni e incongruenze tra le dichiarazioni rese ai quotidiani dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha effettivamente manifestato l'intento di presentare quanto prima un disegno di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto, e le comunicazioni del vice ministro Costa che, di fatto, ha ammesso che, al momento, non esiste ancora un disegno di legge governativo nella materia *de qua*. Per altro verso, neppure la relatrice Cirinnà, è riuscita ad ottenere delucidazioni decisive allo stato dei lavori e la direzione imboccata dall'Esecutivo sul tema in oggetto.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal presidente Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che è appena pervenuto il parere favorevole sui presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, espresso dalla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Avverte quindi che si procederà con l'esame degli ordini del giorno e l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 1.21; quindi sottoscrive ed illustra gli ordini del giorno G/1579/3/2 e G/1579/4/2.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRI esprime il proprio orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/1579/1/2 che viene pertanto accolto. Preannuncia altresì un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1579/2/2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'opportunità di predisporre interventi riabilitativi mirati a seconda delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione negli istituti penitenziari minorili.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1579/2/2 che, accolto dal Governo nel testo modificato, non viene posto in votazione.

Il sottosegretario FERRI propone una riformulazione anche per gli ordini del giorno sottoscritti dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/1579/3/2 (testo 2) e G/1579/4/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo e non vengono posti in votazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) interviene sul complesso degli emendamenti a propria firma, osservando che alcuni emendamenti convergono con le proposte di modifica presentate anche da altri Gruppi parlamentari. Sotto questo profilo, auspica che la Commissione possa condividere talune proposte emendative volte a migliorare il testo approvato dalla Camera. Ciò non di meno ribadisce la netta contrarietà del Gruppo della Lega Nord al decreto-legge in conversione. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, volti ad elevare il periodo detentivo minimo trascorso in violazione dell'articolo 3 della CEDU, affinché maturi il diritto al risarcimento del danno. Passa poi ad illustrare le proposte 1.31, 1.32 e 1.33 che mirano tutte a ridurre l'ammontare della ristoro in favore dei detenuti, mediante la riduzione della pena residua in proporzione al numero di giorni durante i quali questi abbiano subito il pregiudizio. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.36 che porta da 8 a 6 euro il *quan-*

tum del risarcimento. Da ultimo richiama l'attenzione sull'emendamento 5.2, identico, peraltro, all'emendamento 5.1, entrambi volti alla soppressione dell'articolo 5.

Dopo che il presidente PALMA ha profilato una declaratoria di inammissibilità sull'emendamento aggiuntivo 6-bis.0.1, la senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira tale proposta emendativa.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, 1.45, 1.46 e 1.47. Le proposte emendative 1.45 e 1.47 mirano ad escludere dai benefici previsti all'articolo 35-ter, inserito dal decreto-legge nell'ordinamento penitenziario, i soggetti condannati per taluni tipi di delitti: si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, e i delitti associativi di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso. Invece, l'emendamento 1.47 è finalizzato ad escludere il cumulo dei benefici previsti dal suddetto articolo 35-ter in capo ai soggetti condannati, con altre misure premiali previste dalla legge. Infine, si sofferma sull'emendamento 6.0.2 che prevede un incremento di mille unità per il personale in servizio presso le strutture carcerarie.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si sofferma sulle ragioni che lo hanno indotto a non presentare alcuna proposta emendativa al testo del decreto-legge i cui contenuti sarebbero certamente perfezionabili. Tuttavia, non ci si può nascondere che molti dei profili critici che riguardano lo stato della giustizia in Italia meriterebbero interventi di segno sistematico e impianti di revisione normativa di carattere organico. È questo il caso, tra l'altro, delle iniziative per far fronte al sovrappollamento carcerario che è al centro delle norme adottate dal Governo e oggi in conversione.

Il senatore BARANI (GAL) spiega le ragioni per le quali, a sua volta, non ha presentato emendamenti, riferendosi, in particolare, alla preannunciata ipotesi di un'ennesima apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo del decreto-legge in esame. Chiede, tuttavia, di aggiungere la propria firma sugli emendamenti 1.21, 5-bis.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 8.3.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede di aggiungere la firma sull'emendamento 1.47.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) replicando al senatore Giarrusso, precisa che occorre distinguere con attenzione tra le norme volte a conferire i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e i rimedi risarcitori previsti dal provvedimento in esame; questi ultimi assumono natura giuridica di effetti e presupposti di accesso del tutto differenti dai primi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiarisce che i propri emendamenti si riferiscono essenzialmente ai benefici, intesi in termini di riduzione della pena da scontare.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il relatore CASSON (*PD*), pur condividendo le numerose perplessità manifestate nel corso del dibattito sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si rammarica che la preannunciata questione di fiducia, che il Governo verosimilmente sarà chiamato ad apporre sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, non consentirà di modificare le norme che la Commissione si trova ad esaminare; pertanto, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. In caso contrario, si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario FERRI invita tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti, così da tenere fermo il testo approvato durante l'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), al fine di agevolare i lavori della Commissione, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione delle seguenti proposte che dichiara di voler mantenere: 1.2, 1.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.48, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.5, 5.2, 6.1, 7.1, 8.2, 8.7, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 9.1 e 9.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N 1579

(al testo del decreto-legge)

G/1579/1/2

GINETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, LO GIUDICE

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, stabilisce l'entità e le modalità dei rimedi compensativi in favore dei detenuti ed internati che abbiano subito pregiudizio dall'aver espiato la pena in violazione dei criteri dettati dal precitato articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi in condizioni inumane e degradanti;

l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge con l'intento di perseguire una maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 incrementando in maniera esigua la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'introduzione della disciplina compensativa di cui all'articolo 1, comma 1, è stata dettata dalla necessità di rispondere ad una situazione di emergenza messa in evidenza dalla nota sentenza Torregiani. L'istituto del risarcimento in favore del detenuto non può in alcun modo essere inteso come un rimedio stabile alle ordinarie deficienze di un sistema penitenziario che, invece, deve garantire condizioni umane ed adeguate per i detenuti dando piena attuazione al precetto costituzionale sulla natura rieducativa della pena;

considerato, inoltre,

che l'approvazione nella legislatura in corso di numerose disposizioni di legge che hanno incrementato in maniera sensibile la possibilità del ricorso alle misure alternative al carcere ed alla messa in prova, con la conseguenza di un aumento di tutti gli adempimenti e delle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna, cosiddetti U.E.P.E., essenziali nel sistema penitenziario,

impegna il Governo:

a considerare la previsione risarcitoria di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 92, come una misura temporanea ed emergenziale, in attesa del completamento della forma complessiva e strutturale del sistema di esecuzione penale in attuazione dell'articolo 27 Costituzione;

a procedere all'adeguamento e alla riorganizzazione degli istituti penitenziari e degli uffici dell'U.E.P.E. con il potenziamento del personale addetto, tanto di quello appartenente al corpo di polizia penitenziaria, per consentire l'ampliamento ed il pieno utilizzo delle sezioni detentive, tanto delle figure professionali quali gli assistenti sociali e gli psicologi penitenziari che svolgono compiti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

G/1579/2/2 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggiore età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/2/2

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggiore età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggiore ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/3/2 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

premessò che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessò inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e

popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

a valutare l'opportunità di adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/3/2

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,

premessso che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessso inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popola-

zione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

ad adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/4/2 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Conven-

zione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premessi che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimemente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

G/1579/4/2

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimemente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

Art. 1.

1.1

CAPPELETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

1.3

STEFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per gli anni 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 di euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi Strutturali 2007-2013.

2. È costituito un ulteriore contingente dei cosiddetti "esodati" per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014 ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 per l'anno 2016».

1.4

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il primo comma.

1.5

DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.6

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centonovanta».

1.7

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantanove».

1.8

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantotto».

1.9

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasette».

1.10

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasei».

1.11

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantacinque».

1.12

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantaquattro».

1.13

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantatre».

1.14

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantadue».

1.15

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantauno».

1.16

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottanta».

1.17

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centoventi».

1.18

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «novanta».

1.19

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

1.20

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.21 (testo 2)

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

«a) nel primo periodo sostituire le parole: "proporre azione personalmente ovvero" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "proporre istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. In caso di diniego, possono proporre azione personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza";

b) nel secondo periodo sostituire le parole: "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere", con le seguenti: "entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di diniego"».

1.21

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», apportare le seguenti modificazioni:

«1) nel primo comma, sostituire le parole: "su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno," fino alla fine del comma, con le seguenti: "il detenuto propone istanza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per chiedere a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espire pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci, durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Entro tre mesi dalla comunicazione del rigetto dell'istanza, può essere proposto reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza.;

2) nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "Il magistrato di sorveglianza provvede" con le seguenti: "Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il magistrato di sorveglianza, prevedono"».

1.22

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantacinque».

1.23

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantaquattro».

1.24

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantatre».

1.25

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantadue».

1.26

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantauno».

1.27

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottanta».

1.28

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centoventi».

1.29

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni novanta».

1.30

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni ottanta».

1.31

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni sessanta».

1.32

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni trenta».

1.33

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni venti».

1.34

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione».

1.35

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il secondo comma.

1.36

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire la parola: «euro 8,00» con la seguente: «euro 6,00».

1.37

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni dieci giornate».

1.38

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni otto giornate».

1.39

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni sei giornate».

1.40

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni quattro giornate».

1.41

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni due giornate».

1.42

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il terzo comma

1.43

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.44

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.45

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.46

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.47

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non possono essere concessi ai soggetti detenuti o internati che hanno già goduto di altri benefici premiali previsti dalla legge».

1.48

STEFANI

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

2.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI

Sopprimere il comma 1.

2.4

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.5

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.6

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.7

STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.8

STEFANI

Sopprimere il comma 2.

2.9

STEFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.10

STEFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.11

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

2.12

STEFANI

Sopprimere il comma 4.

2.13

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

2.14

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.15

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.16

STEFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

Art. 3.**3.1**

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.**4.1**

STEFANI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.2**

STEFANI

Sopprimere il comma 1.
_____**4.3**

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il primo comma.
_____**4.4**

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il secondo comma.
_____**4.5**

STEFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Art. 5.

5.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

5.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

5.3

STEFANI

*Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente:
«ventesimo».*

5.4

STEFANI

*Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente:
«ventiduesimo».*

5.5

STEFANI

*Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente:
«ventitreesimo».*

5.6

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

Art. 5-bis.**5-bis.1**

PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sopprimere l'articolo.

5-bis.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

*(Modifiche all'articolo 10-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione

dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"».

Art. 6.

6.1

STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

6.0.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro"».

6.0.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6-bis.**6-bis.1**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2014» con le seguenti: «fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri)

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;

e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parla-

mento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori».

Art. 7.

7.1

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.3

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.4

SCOMA, FALANGA, BARANI

Sopprimere il comma 2.

7.5

ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.6

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.7

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere rinnovati» con le seguenti: «non possono essere automaticamente rinnovati».

7.8

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo particolari eccezionali e motivate esigenze dell'Amministrazione presso la quale il personale presta servizio».

7.9

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo eccezionali, motivate, situazioni che compromettano il funzionamento delle Amministrazioni di assegnazione».

7.10

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno di particolari e motivate esigenze.».

7.11

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non con approfondita valutazione.».

7.12

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi in essere da più di cinque anni.».

7.13

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli dovuti per previsioni di legge.».

7.14

SCOMA, FALANGA, BARANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303.».

7.15

SCOMA, FALANGA, BARANI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» con le parole: «Corpo di Polizia».

Art. 8.**8.1**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

8.3

PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Al comma 1, capoverso "comma2-bis", sopprimere il secondo e terzo periodo.

8.4

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.5

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere il secondo periodo.

8.6

DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

8.7

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole».

8.8

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente».

8.9

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale».

8.10

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale».

8.11

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale».

8.12

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale».

8.13

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, del codice penale».

8.14

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo».

8.15

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «uno».

8.16

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

8.17

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

8.18

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione».

8.19

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione».

8.20

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «319».

8.21

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «317».

8.22

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «648-bis».

8.23

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «625».

8.24

STEFANI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «628».

8.25

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso " comma 2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale».

8.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse».

Art. 9.

9.1

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

9.2

STEFANI

Sopprimere il comma 1.

9.3

STEFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

STEFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.5

STEFANI

Sopprimere il comma 2

9.6

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

9.7

STEFANI

Sopprimere il comma 4

9.0.1

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è dispo-

sto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria

261^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, riguardante il disegno di legge n. 1326-B di riforma della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il rappresentante del Governo, fa presente che, nella seduta pomeridiana la Commissione, esprimerà il proprio parere, anche tenendo conto dell'aggiornamento della relazione tecnica.

IN SEDE CONSULTIVA

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione su testo. Parere su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.11, 17.0.1 e 17.0.2. Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 16.0.1, 28.2, 28.3 e 37.0.3. Rileva, quindi, la necessità di valutare, nell'emendamento 3.0.1, l'inserimento, al comma 6, di una norma finalizzata a vietare la corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese in favore dei componenti della Commissione tecnica di studio sui flussi migratori. Analoga valutazione attiene all'emendamento 3.0.2, comma 2. Segnala, poi, che occorre valutare gli emendamenti 3.0.3, 14.2, 14.3, 14.4, 17.3, 21.1, 21.4, 27.2, 29.1, 30.6 e 30.7. Rileva che occorre, inoltre, verificare la congruità della copertura delle proposte 40.1 e 40.2. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1428) Delege al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore BROGLIA (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra gli ulteriori emendamenti 1.1000, 1.87 (testo 3), 1.107 (testo 2), 1.108 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.51 (testo 3), 2.83 (testo 3) e 3.30 (testo 2) trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.1000 e 2.51 (testo 3).

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, avverte che, nelle successive sedute, verrà presentata e discussa una proposta di parere sull'atto di Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Avverte, altresì, che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1579, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile» e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

262^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326-B) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 22, commi da 1 a 3, premesso che agli oneri connessi alla possibilità che Cassa depositi e prestiti Spa presti assistenza finanziaria in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo dovrà comunque provvedersi nei

limiti delle risorse previste nel bilancio della medesima Agenzia, sarebbe, comunque, opportuno acquisire una stima sulla quantificazione degli oneri previsti e chiarimenti sulla relativa copertura finanziaria. Altresì, sul comma 4 del medesimo articolo 22 relativo alla possibilità che, con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Spa destini risorse «proprie» alla partecipazione anche ad iniziative di cofinanziamento connesse a progetti di sviluppo, appare necessario acquisire chiarimenti sull'impatto sulla finanza pubblica derivante dall'utilizzo di risorse tratte dal risparmio postale, che, peraltro, beneficiano della garanzia dello Stato. Con riferimento, poi, all'articolo 31, comma 5, segnala che tale disposizione apporta una sostanziale modifica all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003, cui fa riferimento la disciplina della gestione cosiddetta «separata» della Cassa, ossia quella riferibile alla gestione erariale che coinvolge l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio postale. In particolare, la modifica in esame determina l'ampliamento delle iniziative finanziabili da parte della Cassa in favore dei soggetti pubblici, contemplando espressamente il cofinanziamento di iniziative adottate con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, sia pure nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, va segnalato che l'espressa deroga al comma 11, lettera *b*), del citato articolo 5 del decreto n. 269 del 2003 implica che le attività della gestione «separata» potranno essere autorizzate anche in deroga ai criteri di «accessibilità, uniformità di trattamento, pre-determinazione e non discriminazione», per cui andrebbe valutato se l'ampliamento di tale deroga alle nuove attività possa comportare il finanziamento di operazioni «rischiose» per l'erario. Ricorda, infine, che l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, non annette, tuttavia, alle disposizioni ivi segnalate effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente come l'articolo 22, comma 4, sia stato predisposto onde congegnare una sorta di «effetto leva», al fine di favorire il coinvolgimento di soggetti e capitali privati.

Altresì, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state fornite rassicurazioni volte ad escludere che l'esposizione della Cassa depositi e prestiti possa determinare elementi di rischiosità di carattere finanziario. Ricorda inoltre che, come espressamente stabilito dal comma 3 del citato articolo 22, gli oneri derivanti da convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo saranno posti a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

Il PRESIDENTE rileva la necessità di inserire nel parere un'osservazione stringente, secondo cui la determinazione del limite massimo delle risorse proprie della Cassa depositi e prestiti da destinare ad iniziative di cooperazione dovrà essere fissata nella convenzione tra la Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze ad un livello tale da escludere,

in maniera assoluta, qualunque pregiudizio, anche di minima entità, all'equilibrio finanziario della Cassa.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) sottolinea la necessità che i progetti di sviluppo finanziati con risorse attinte dalla Cassa depositi e prestiti siano ispirate a logiche di mercato, in modo da garantire adeguati margini di remunerazione.

La RELATRICE si impegna, quindi, a presentare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e indicate nell'articolo 9, comma 1. Altresì, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2.

In relazione agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 6.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.1. Occorre, poi, valutare la proposta 1.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota del Servizio del bilancio n. 56 del 2014.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo, con presupposti e un'osservazione (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, con particolare riferimento alla rassicurazione secondo cui l'articolo 21 non determinerà un'attenuazione nelle attività di contrasto delle operazioni IVA fraudolente intercorse con Paesi inseriti nella cosiddetta *black list*,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che le nuove funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate dagli articoli da 1 a 8 possano essere svolte ad invarianza di oneri, attraverso la razionalizzazione delle banche dati esistenti e con l'utilizzo delle risorse umane interne all'Agenzia;

della sostanziale neutralità finanziaria dell'articolo 11, anche alla luce dell'esiguo numero di società tra professionisti attualmente esistenti;

della neutralità finanziaria dell'articolo 14, che innalza da 5 mila a 15 mila euro il limite dell'ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza adempimenti;

e con la seguente osservazione:

in merito agli articoli 29, 30 e 33, nel prendere atto delle rassicurazioni circa il trascurabile impatto sulla finanza pubblica, si rileva che sarebbe stato comunque opportuno acquisire elementi puntuali sulla riduzione, sia pure modesta, di gettito derivante dalle citate disposizioni.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**123^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Marina Elvira Calderone, presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, accompagnata dal dottor Andrea Boneschi e dal dottor Sergio Giorgini; il dottor Marco Cuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, accompagnato dal dottor Angelo Di Leva; l'ingegner Armando Zambrano, coordinatore nazionale della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), accompagnato dal dottor Massimiliano Pittau; il dottor Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, accompagnato dal dottor Luigi Carunchio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, dell'Associazione Nazionale Commercialisti, della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e di Confprofessioni

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, che conclude il ciclo di audizioni finalizzato a raccogliere osservazioni e commenti in merito allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 99) recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

La dottoressa CALDERONE esprime alcune considerazioni sulle previsioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata contenute nello schema di decreto legislativo, invitando a porre attenzione all'esigenza di una complessiva armonizzazione delle scadenze, oltre a rilevare il rischio di un'impropria sostituzione, dal punto di vista della responsabilità e delle conseguenti sanzioni, di CAF e professionisti rispetto ai contribuenti in conseguenza del rilascio del visto di conformità. Dopo aver espresso soddisfazione per la modifica del regime riguardante le spese di vitto e alloggio dei professionisti, di cui all'articolo 10, si sofferma sul trattamento fiscale delle società tra professionisti, richiamando la necessità di una salvaguardia della natura professionale dell'attività ivi svolta. Ritiene condivisibili le modifiche riguardanti la disciplina dei rimborsi IVA, nonché delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati contenute nelle lettere d'intento, con le quali vengono soppresse gravi difficoltà di gestione attualmente a carico dei spedizionieri. Conclude facendo presente la disponibilità delle professioni a collaborare ai fini di una più completa opera di semplificazione del sistema fiscale, nonché l'attuale esigenza di garantire il rispetto dei principi posti dallo statuto dei diritti del contribuente.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva l'opportunità di un approfondimento del tema del rispetto dello statuto dei lavoratori, anche attraverso una costituzionalizzazione dei principi in esso contenuti.

Il dottor CUCHEL si esprime favorevolmente in merito all'avvio del percorso di semplificazione delineato con lo schema di decreto n. 99, pur sollevando riserve circa la disciplina della dichiarazione precompilata, la quale comporta eccessivi rischi di oneri a carico dei soggetti che prestano assistenza fiscale. In particolare, lamenta la mancanza di adeguate forme di riconoscimento del ruolo sussidiario nei confronti dell'amministrazione pubblica svolta dai professionisti. Riguardo all'esenzione dagli obblighi dichiarativi per i casi di successione, critica la scelta di escludere dall'ambito di applicazione i casi di trasferimento di beni immobili. Esprime infine una critica riguardo alla previsione contenuta nel decreto-legge n. 91 del 2014 concernente l'eliminazione del collegio sindacale nelle società a responsabile limitata con minore capitale sociale.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che la Commissione, chiamata a esprimere un parere, si è espressa a favore della soppressione della disposizione citata.

L'ingegner ZAMBRANO sostiene l'opportunità di una detrazione totale delle spese sostenute per adempiere agli obblighi formativi dei professionisti. Dopo aver sottolineato la sussistenza di limiti nella disciplina della società tra professionisti, che disincentivano il ricorso a tale forma, auspica l'introduzione di un regime fiscale contraddistinto da margini di flessibilità idonei a consentire un adeguamento ai concreti assetti sociali, nonché la garanzia del rispetto degli obblighi contributivi.

Il dottor STELLA riepiloga le difficoltà che, a danno di contribuenti e professionisti, comporta un sistema tributario e amministrativo eccessivamente complesso e inefficiente. Riguardo alla legge di delega fiscale (n. 23 del 2014) rileva la mancanza del carattere di riforma strutturale, restando attuale l'esigenza di una rivisitazione completa del sistema impositivo, atta a garantire il rispetto dei principi costituzionali e dello statuto dei diritti del contribuente. Esprime quindi scetticismo in merito alla riuscita della dichiarazione dei redditi precompilata, la quale non permetterà di eliminare le complessità che i contribuenti dovranno affrontare, mentre è prevedibile una diminuzione del volume di attività di centri di assistenza fiscale e professionisti. Auspica piuttosto una riforma strutturale degli oneri e dei benefici, corredata dall'introduzione di sistemi di dichiarazione fortemente semplificati, accompagnata da una rivisitazione dei benefici fiscali. Constatato che gli obblighi di invio di dati all'Agenzia delle entrate a carico dei sostituti d'imposta costituiscono una duplicazione di quanto indicato nel modello 770 e dopo aver espresso alcune considerazioni in materia di riforma dell'imposizione locale sugli immobili, esprime una valutazione favorevole sulla modifica della normativa riguardante le spese di vitto e alloggio dei professionisti, mentre appare insoddisfacente la limitazione al 50 per cento della deducibilità delle spese per l'aggiornamento professionale. Si sofferma poi sulle disposizioni fiscali concernenti le società tra professionisti, rilevandone complessità e incoerenze. Dopo essersi espresso contro il principio di responsabilità solidale del professionista per i casi di ritenute non versate dal sostituto d'imposta manifesta favore rispetto a un potenziamento del regime dei minimi. In materia di reati tributari, si sofferma sulla necessità di introdurre forme di dilazione dei versamenti nei casi di comprovate difficoltà economiche, di adeguare le soglie del reato ai livelli di fatturato e di riformare gli obblighi di comunicazione. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di un complessivo riordino della normativa in materia di ammissibilità dei ricorsi innanzi alla giustizia tributaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO specifica che con la richiamata legge di delega fiscale il legislatore ha inteso consentire un'importante opera di manutenzione del sistema tributario, senza pretendere di compiere una riforma strutturale. Rammenta inoltre che le ricorrenti violazioni dello statuto dei diritti del contribuente sono conseguenza dell'emanazione di decreti-legge, il più delle volte convertiti dopo il ricorso al voto di fiducia.

Ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta odierna sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'Associazione dei Geometri Fiscalisti (AGEFIS) ha trasmesso un testo riguardante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali e che tale documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**115^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario REGGI risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-00725 presentata dai senatori Airola e Bocchino, sull'operato della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari di prima e seconda fascia per il settore 12/E2 (Diritto comparato).

Dopo aver escluso che lo specifico caso prospettato possa avere ricadute sulle future procedure di abilitazione scientifica nazionale, in quanto l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, in corso di conversione, ha modificato la disciplina nell'ottica della semplificazione delle procedure e della certezza dei criteri di valutazione, egli si sofferma analiticamente sui singoli punti evidenziati nell'interrogazione.

In relazione alle modalità di individuazione dei commissari, specifica che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente che le commissioni vengano sorteggiate con apposita procedura e che la valutazione della qualificazione scientifica dei commissari spetti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in base ai parametri indicati all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012.

Il sistema d'individuazione dei commissari, pertanto, è connotato da una preventiva fase di accertamento della qualificazione scientifica volta a

selezionare i migliori studiosi del settore di riferimento, tanto che vengono inclusi nella lista dei sorteggiabili esclusivamente degli aspiranti commissari in possesso dei prescritti requisiti.

Per quanto attiene allo svolgimento delle riunioni al di fuori dei locali dell'università sede della procedura, la normativa di riferimento (articolo 8, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222) prevede, in un'ottica di snellimento e semplificazione, che la commissione possa fra l'altro avvalersi di strumenti telematici di lavoro. A *fortiori* non pare possa ritenersi irregolare il comportamento di una commissione che, in alcune limitate circostanze, si sia riunita in un luogo fisico diverso dalla sede universitaria. Nel caso di specie, il presidente della commissione ha del resto puntualizzato che la deroga allo svolgimento delle riunioni nella sede preventivamente individuata ha perseguito evidenti esigenze organizzative e di risparmio di spesa.

In ordine ai criteri di valutazione e ai giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, nel verbale n. 1, relativo alla prima riunione svoltasi nei giorni 13 e 14 maggio 2013, del quale è stata data tempestiva pubblicazione da parte del responsabile del procedimento in modo da tutelare le posizioni giuridiche dei candidati, sono stati indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012, gli adempimenti espletati dalla commissione stessa.

Il presidente della commissione ha precisato, in particolare, che sono stati confermati, per la maggior parte, i criteri e i parametri indicati dal citato decreto, salvo integrare le indicazioni relative alle pubblicazioni che i candidati dovevano presentare per la valutazione. Ha, altresì, fatto presente che lo schema omogeneo adottato dalla commissione per i giudizi individuali ha consentito di svolgere una valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati sulla base di tutti i criteri e parametri adottati con il verbale n. 1.

Con particolare riguardo ai suddetti criteri, il Sottosegretario rileva inoltre che il giudice amministrativo non ha ravvisato contrasti con la disciplina di settore e li ha considerati essenzialmente in linea con il margine di discrezionalità che la commissione possiede.

Egli conclude quindi affermando che il Ministero, considerato come si sono svolte le procedure, non ritiene opportuno assumere le iniziative proposte dagli interroganti.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si dichiara insoddisfatto della risposta che non giustifica a sufficienza le argomentazioni rese e non dà conto delle scelte operate dalla Commissione valutatrice. Augurandosi che i criteri vengano modificati onde renderli più circostanziati, ritiene che l'ampiezza della discrezionalità delle commissioni di valutazione non garantisca adeguatamente la selezione. Rileva infatti criticamente come, con le regole attuali, i commissari possono avere titoli inferiori ai candidati oggetto di valutazione.

Pur prendendo atto della posizione del giudice amministrativo, reputa assai grave che coloro i quali non possono permettersi un ricorso finiscano di fatto per dover subire delle ingiustizie.

Il sottosegretario REGGI risponde indi all'interrogazione n. 3-00985 presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori sulla situazione in cui versano le scuole di determinate zone della Sardegna caratterizzate da una bassa concentrazione demografica, richiedendo per tali zone iniziative finalizzate sia a rivedere i criteri per la formazione delle classi sia a promuovere una concertazione con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di ridisegnare un sistema educativo orientato a una maggiore integrazione con il territorio e più attento alle competenze culturali e professionali degli utenti.

Al riguardo, il Sottosegretario sottolinea che il Ministero da tempo dedica a questo tema una specifica attenzione, dimostrata anche dal fatto che le istruzioni degli uffici centrali sulla distribuzione del personale docente, impartite annualmente, richiamano espressamente l'opportunità di riservare particolare attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali.

Anche il progetto «Aree interne», ricordato nell'interrogazione, al quale partecipa fra gli altri il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è finalizzato al rilancio economico e sociale di dette zone, valorizzando in esse i servizi essenziali, soprattutto in materia di istruzione, salute e mobilità. La realizzazione di questo progetto potrà fornire dunque l'occasione per elaborare specifiche iniziative, volte a definire nuovi criteri di distribuzione del personale scolastico che rafforzino i presidi educativi delle aree in questione.

Il Sottosegretario riconosce poi che, in Sardegna, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo spopolamento di molte zone dell'interno, come confermato dal competente Ufficio scolastico regionale. Inoltre, a seguito dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state adottate misure di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato una riduzione della consistenza organica, confermata anche ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre i criteri generali per la costituzione di classi e l'assegnazione delle risorse restano fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Egli assicura tuttavia che, al momento della definizione dell'organico di fatto per il prossimo anno scolastico 2014-2015, di cui iniziano in questi giorni le operazioni, le esigenze specifiche di alcuni territori, tra cui quello di Bonorva, verranno adeguatamente valutate dal competente Ufficio scolastico regionale sia attraverso l'utilizzo di eventuali economie, sia attraverso l'assegnazione di risorse aggiuntive, come d'altra parte è avvenuto, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, negli ultimi anni.

Avviandosi alla conclusione, afferma peraltro che solo una più capillare opera di razionalizzazione della rete scolastica a livello regionale, in sinergia con l'ammodernamento degli edifici e con il potenziamento del sistema dei trasporti, può contribuire ad un più efficiente utilizzo delle ri-

sorse e alla definizione del problema, che coinvolge tutte le aree più svantaggiate.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, sottolineando che la situazione della scuola di Bonorva risulta alquanto particolare, atteso che essa era nata per offrire una possibilità professionale ai giovani di quel territorio. La soppressione dell'istituto o gli eventuali accorpamenti a fini di risparmio di spesa hanno pertanto l'effetto di causare ulteriori danni per il territorio in termini di diminuzione delle *chances* di formazione, con ripercussioni anche sul fenomeno dell'emigrazione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Serra ha illustrato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Poiché i Capigruppo non hanno ancora fatto pervenire proprie valutazioni alla relatrice in merito al predetto schema di risoluzione, propone di rinviarne l'esame a domani, tanto più che l'Esecutivo ha manifestato l'intenzione di voler compiere un ulteriore approfondimento. Ciò, nella prospettiva di giungere all'approvazione dello schema di risoluzione sempre nella giornata di domani.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(753) STUCCHI. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido

(1359) BITONCI ed altri. – Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio. Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative presentate, pubblicate in allegato, riferite al disegno di legge n. 1260, già assunto come testo base.

Comunica poi che il senatore De Poli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.14, 1.17 e 6.46 a prima firma del senatore Di Biagio e che i senatori Pepe e Maurizio Romani nonché le senatrici Bencini e Mussini hanno sottoscritto gli emendamenti 2.27 e 11.6 a prima firma della senatrice Bignami.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1.

In sede di articolo 1, i senatori BOCCHINO (*Misto-ILC*) e DI BIAGIO (*PI*) danno per illustrate le rispettive proposte emendative.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà conto dell'emendamento 1.18 che introduce una precisazione riferita all'uguaglianza di opportunità tra bambine e bambini.

Con l'emendamento 1.22 la senatrice BLUNDO (*M5S*) specifica che i servizi educativi e scolastici sono indirizzati alle bambine e ai bambini dai tre mesi ai sei anni e non dalla nascita ai sei anni, atteso che il periodo più adeguato per l'ingresso al nido si colloca a suo avviso dopo i tre mesi.

Illustra altresì l'emendamento 1.23 puntualizzando che detti servizi devono essere liberi, inclusivi e competitivi. Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice PUGLISI (*PD*), fa presente che il termine «competitivi» è riferito alla necessità di garantire un'offerta variegata.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2 il presidente MARCUCCI (*PD*) dà per illustrate le proprie proposte emendative.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.3 che preserva il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie non statali, nel quadro della legge n. 62 del 2000. Dopo aver brevemente dato conto dell'emendamento 2.4 illustra l'emendamento 2.8 puntualizzando la necessità che si tenga conto delle scelte dei genitori, tanto più che nell'età di accesso al nido deve esserci un dialogo ancor più costante tra la scuola e le famiglie. Illustra indi l'emendamento 2.14, sostanzialmente connesso al precedente, nel quale si specifica che deve essere mantenuta una certa flessibilità nei contatti tra i genitori e gli educatori. Soffermanandosi sull'emendamento 2.32, sottolinea l'esigenza di assicurare la qualità

non solo del personale educativo ma anche di quello insegnante e dà per illustrate le restanti proposte emendative a sua firma.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 2 con cui ha voluto puntualizzare che la funzione educativa deve essere anzitutto affettiva, in considerazione della particolare fascia di età di riferimento. Evidenzia altresì la necessità di non trascurare l'aspetto ludico, in quanto l'apprendimento per tali bambini è fatto soprattutto di gioco.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto in particolare del 2.13, precisando che attualmente la libertà di scelta delle famiglie circa i modelli educativi da impartire è soddisfatta attraverso strutture diverse da quelle statali. Si augura perciò che la diversificazione dell'offerta formativa possa caratterizzare anche la scuola statale. Dà infine per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore CONTE (*NCD*), illustrando l'emendamento 2.42, segnala la particolare situazione di alcune Regioni in cui le scuole dell'infanzia paritarie non statali sono presenti in misura massiccia e pertanto ne deve essere adeguatamente riconosciuto il ruolo.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), nel dare per illustrati gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 2.45 volto a specificare che i servizi per l'infanzia hanno anzitutto una finalità educativa.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3 la senatrice SERRA (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.3, che specifica il riferimento alle cosiddette «sezioni primavera», 3.4, che ribadisce l'esigenza di mettere a disposizione centri ludici con spazi aperti, 3.6, che sottolinea il carattere protetto dei servizi in contesti domiciliari, nonché 3.16 riguardante le esenzioni dal patto di stabilità. Dà per illustrate le restanti proposte emendative.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra l'emendamento 3.7 che privilegia lo sviluppo della personalità in luogo di quella della identità. Con l'emendamento 3.11 si fa emergere invece la realtà in via di affermazione degli asili familiari.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

In merito all'articolo 4, il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) precisa che l'emendamento 4.1 introduce una migliore formulazione del comma 1. Dà indi per illustrato l'emendamento 4.9.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) puntualizza che la proposta 4.2 menziona espressamente il sistema delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, mentre la 4.5 ribadisce l'esigenza di rispettare le scelte dei genitori. Con l'emendamento 4.12 si rimarca infine la necessità di assicurare l'effettiva uguaglianza delle opportunità in ossequio all'orientamento educativo dei genitori.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che l'emendamento 4.6 ha lo scopo di garantire la gratuità dell'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia, analogamente all'emendamento 4.7 della senatrice Petraglia. Rileva poi che gli identici emendamenti 4.10 a sua firma, 4.9 e 4.8 mirano ad arginare la dispersione scolastica. Dopo aver a sua volta sottolineato l'importanza di tener conto dell'orientamento educativo dei genitori, come previsto dall'emendamento 4.14, dà brevemente conto del 4.18 e del 4.21 che in particolare supera le contraddizioni della legge n. 62 del 2000 definendo il ruolo dei gestori delle scuole pubbliche non statali.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 4 precisando che il 4.11 introduce l'aspetto della formazione sociale mentre il 4.17 arricchisce l'orientamento dei genitori menzionando anche i riferimenti civici e sociali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

In sede di articolo 5 la senatrice SERRA (*M5S*) fa presente che le proposte emendative a sua firma attengono in senso ampio alle modalità educative.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto in particolare del 5.12 che sopprime l'erroneo riferimento alla scuola primaria contenuto nel comma 2. In proposito segnala infatti che gli istituti comprensivi menzionati nel testo già includono anche le scuole primarie. Dà infine per illustrati gli altri emendamenti presentati.

I restanti emendamenti all'articolo 5 si danno per illustrati.

Con riferimento all'articolo 6, il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) dà per illustrate le proprie proposte emendative, sottolineando tuttavia di ritenere preferibile l'espressione utilizzata dall'emendamento 6.3 rispetto al testo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra gli emendamenti dal 6.5 al 6.8 che incidono sul livello di copertura dei servizi educativi per l'in-

fanzia in termini di popolazione e territori interessati. Nella consapevolezza dell'onerosità delle proposte emendative, segnala una discrepanza nel disegno di legge laddove non garantisce la copertura del servizio per il segmento 0-3 anni, pur enunciando l'obiettivo di assicurare il diritto all'educazione e alla formazione. Riconosce comunque che la soglia del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni rappresenta un obiettivo europeo ma invoca uno sforzo ulteriore per far sì che l'Italia superi tale traguardo e ambisca a diventare *leader* nel settore.

La senatrice SERRA (M5S) dà conto in particolare dell'emendamento 6.12, recante una precisazione formale al testo, nonché del 6.15, con cui si sottolinea la necessità di un percorso di studio idoneo e adeguato all'educazione per quanto riguarda il personale educativo. Segnala altresì che l'emendamento 6.25, relativo alla possibilità di coprire le distanze tra casa e scuola in tempi ragionevoli, prevede la presenza eventuale di genitori o educatori negli eventuali mezzi di trasporto appositamente predisposti. L'emendamento 6.28, prosegue, attiene invece alla ripartizione del numero di educatori rispetto alle diverse fasce di età. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, comunica che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti presentati nella seduta già convocata domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione al termine della seduta plenaria di domani giovedì 31 luglio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1260

G/1260/1/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

La 7^a Commissione,

premessò che:

il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento» affronta una pluralità di aspetti relativi all'educazione dell'infanzia dalla nascita fino ai sei anni;

numeròsi sono gli aspetti di rilievo ed i punti focali trattati dal provvedimento in titolo, così come emerso anche dalle numerose audizioni di esperti, svolte durante l'esame di Commissione, con riferimento al disegno di legge, tra cui:

a) la valorizzazione dell'esperienza educativa dei bambini nei primi sei anni di vita e la sua continuità;

b) la definizione, per tutti i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, delle età di accesso dei bambini e delle principali caratteristiche funzionali;

c) il riconoscimento degli asili nido come servizi di interesse generale;

d) il riconoscimento dei seguenti principi fondamentali che assicurano la qualità dell'offerta ai bambini e alle famiglie: partecipazione delle famiglie, unicità della dimensione di cura e di educazione negli interventi rivolti ai bambini, adeguati rapporti numerici tra personale educativo e bambini accolti nelle diverse fasce di età, qualificazione a livello universitario e formazione continua di tutto il personale educativo, collegialità del lavoro educativo e coordinamento pedagogico;

e) l'indicazione dei livelli essenziali di prestazione che devono essere raggiunti dai servizi prescolari stabilendo il progressivo riequilibrio tra aree territoriali;

f) l'identificazione delle competenze dei diversi livelli istituzionali nel regolamentare, programmare, gestire e monitorare l'offerta educativa per i bambini da zero a sei anni;

g) l'orientamento verso la costruzione di sistemi territoriali integrati di tutti i servizi educativi prescolari;

considerato che:

gli aspetti trattati dal disegno di legge di cui in premessa sono senza dubbio alcuni rilevanti e necessari, ma nel contempo è altrettanto necessario inserire previsioni normative anche di rango secondario riguardanti:

I. l'uguaglianza delle prestazioni minime su tutto il territorio nazionale;

II. una chiara definizione che sancisca la differenza tra «sistema integrato» e «scuola privata» al fine di non creare erronee interpretazioni della norma in via di approvazione;

III. la necessità dell'inserimento dello studio di una seconda lingua straniera nel percorso d'apprendimento che si vuol normare con il disegno di legge in esame. A tal riguardo si ritiene opportuno rendere possibile la creazione di gruppi di studio e/o lavoro differenti a seconda delle lingue straniere più richieste, magari prevedendo una composizione minima di 10 bambini per gruppo, salvaguardando al contempo lo studio delle lingue richieste dalle minoranze;

IV. la capacità di rispondere positivamente ed esaustivamente le richieste dell'utenza di apprendimento delle materie artistiche e musicali, ovvero la flessibilità dell'istituto all'applicazione del cosiddetto «metodo Montessori»;

impegna il Governo a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta al recepimento delle importanti indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, soprattutto nella fase di emanazione degli atti conseguenti all'approvazione del disegno di legge in titolo.

Art. 1.

1.1

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Sistema nazionale degli asili nido*) 1. Gli asili nido, aventi finalità assistenziali ed educative, costituiscono servizio alla persona e al Paese in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, in linea di continuità sia con la scuola dell'infanzia che con quella primaria.

2. Il sistema nazionale degli asili nido costituisce, funzionalmente, parte integrante della scuola unitaria di base, di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.

3. I servizi dell'infanzia e la scuola dell'infanzia costituiscono, nel territorio, sistema integrato, con finalità educative e assistenziali nel rispetto delle competenze in materia spettanti agli enti locali e alle Regioni.

4. Lo Stato assicura l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, in attuazione del piano d'azione nazionale».

1.2

SANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «cognitivo, ludico e affettivo» con le seguenti: «affettivo, ludico e cognitivo» e dopo le parole: «il diritto» aggiungere le seguenti: «di avere una famiglia.».

1.3

DI BIAGIO, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.4

FAVERO

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.5

BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.6

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il terzo anno della scuola dell'infanzia costituisce il primo anno della scuola dell'obbligo. Il servizio educativo è erogato da docenti sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia in possesso di specifica abilitazione. Il numero è stabilito annualmente con decreto ministeriale, tra coloro che diano disponibilità a transitare nei ruoli organici della scuola statale. Nulla varia, per le assistenti».

1.7

SANTINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sistema integrato dei servizi», aggiungere le seguenti: «di cura.».

1.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione» con le seguenti: «della scuola dell'infanzia».

1.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione» con le seguenti: «della scuola dell'infanzia».

1.10

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tra tre mesi e sei anni,» con le seguenti: «dalla nascita ai sei anni,»

1.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi», aggiungere le seguenti: «degli articoli 33, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 34, primo comma, della Costituzione, nonchè»

1.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi», inserire le seguenti: «degli articoli 33, commi primo, secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 34, primo comma, della Costituzione, nonchè»

1.13

BRUNI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.14

DI BIAGIO, DE POLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.15

FAVERO

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «, dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.16

BRUNI

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini» e sopprimere le parole: «valorizzazione della differenza di genere».

1.17

DI BIAGIO, DE POLI

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini» e sopprimere le parole: «valorizzazione della differenza di genere».

1.18

SERRA

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini».

1.19

SANTINI

Al comma 4, dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «di cura».

1.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «scolastici del sistema integrato » con le seguenti: «la scuola».

1.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 4, sostituire le parole: «scolastici del sistema integrato» con le seguenti: «la scuola».

1.22

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla nascita» con le seguenti: «dai tre mesi».

1.23

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «liberi, inclusivi e competitivi».

Art. 2.**2.1**

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il sistema integrato è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, gestiti dai comuni o in convenzione, e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «servizi» aggiungere la seguente: «educativi».

2.2

LIUZZI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il sistema integrato è costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle

scuole d'infanzia, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali».

2.3

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'infanzia» inserire le seguenti: «offerto dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie afferenti al sistema nazionale dell'istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62,».

2.4

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «primaria» con la seguente: «privilegiata».

2.5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «processi di educazione e istruzione» con le seguenti: «processi di educazione, istruzione e cura all'affettività».

2.6

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il sistema integrato:

a) garantisce la sinergia, la coerenza e la continuità educativa tra i diversi servizi educativi e le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria;

b) valorizza l'accoglienza e il sostegno delle diversità linguistiche, culturali, religiose ed etniche e concorre, grazie a interventi personalizzati e a una mirata organizzazione degli spazi e delle attività, a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggi culturali o sociali;

c) favorisce l'armonizzazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini e promuove azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;

d) prevede la partecipazione delle famiglie alla condivisione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le famiglie e apertura al territorio;

e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo universitario in relazione ai diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente in servizio di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale».

2.7

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «funzione educativa» con le seguenti: «funzione educativo-affettiva».

2.8

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle scelte dei genitori».

2.9

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «tra i diversi servizi educativi e scolastici» con le seguenti: «tra i diversi servizi ludici, educativi e scolastici».

2.10

SANTINI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «di cura,».

2.11

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria» con le seguenti: «le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria».

2.12

LIUZZI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria» con le seguenti: «le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria».

2.13

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) garantisce la possibilità di scelta delle famiglie dell'educazione delle bambine e dei bambini;».

2.14

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, garantendo il mantenimento della flessibilità dei contatti e degli incontri con le famiglie».

2.15

LEPRI, DI GIORGI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione e verifica degli obiettivi educativi anche attraverso specifici organismi rappresentativi, nonché la loro collaborazione nello svolgimento di parti del servizio,

a complemento e senza sostituire il personale educativo e in apertura al territorio;».

2.16

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «condivisione».

2.17

LIUZZI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «condivisione».

2.18

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi» con le seguenti: «attraverso l'istituzione di spazi ludico-interattivi, nonché attraverso specifici organismi rappresentativi».

2.19

Elena FERRARA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovendo attività di supporto alla genitorialità».

2.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il consolidamento degli organi collegiali della scuola dell'infanzia di cui agli

articoli 44, 45, 46 e 47 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il consolidamento degli organi collegiali della scuola dell'infanzia di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233, e dalla legge 10 marzo 2000, n. 62».

2.23

CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «religiose ed etniche», con le seguenti: «nel rispetto del principio della laicità dello Stato riconosciuto dal combinato disposto degli articoli 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione».

2.24

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a prevenire o limitare le conseguenze» con le seguenti: «a tutelare, prevenire e limitare le conseguenze».

2.25

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «o limitare» con le seguenti: «e limitare».

2.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale, fatta salva la specifica disciplina legislativa e contrattuale delle scuole dell'infanzia statali e parificate».

2.27

BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, PEPE, BENCINI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale con qualificazione universitaria in ambito educativo o pedagogico e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualificazione universitaria in ambito educativo o pedagogico del personale di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia».

2.28

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la qualità dell'offerta educativa» con le seguenti: «la qualità dell'offerta ludico-educativa».

2.29

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «e docente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «e docente».

2.30

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente».

2.31

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «e docente».

2.32

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «educativo» aggiungere le parole: «ed insegnante».

2.33

LIUZZI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «dotato di titolo di studio universitario, in relazione ai diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente».

2.34

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «dotato di titolo di studio universitario, in relazione al diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente».

2.35

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «universitaria» con la seguente: «adeguata».

2.36

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «garantendo costante qualificazione».

2.37

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la qualificazione continua» con le seguenti: «il costante aggiornamento formativo».

2.38

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la dimensione» con le seguenti: «attraverso una dimensione».

2.39

SANTINI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «coordinamento pedagogico» aggiungere le seguenti: «e/o psicorelazionale».

2.40

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale delle scuole dell'infanzia statali e parificate».

2.41

CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) sostiene le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;

e-ter) svolge, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psicofisico e sociale, tutelando e garantendo in particolare il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale».

2.42

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizza le scuole dell'infanzia paritarie operanti in sussidiarietà in quanto risorsa irrinunciabile delle comunità locali, momento fondamentale nel processo di formazione dei minori che affianca la famiglia nell'educazione integrale del bambino, secondo l'articolo 30 della Costituzione».

2.43

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «Il sistema integrato è esente dal patto di stabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere le parole: «e sono esenti dal patto di stabilità».

2.44

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3 sostituire le parole: «I servizi per l'infanzia» *con le seguenti:* «I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia» *ed, in fine, sostituire le parole:* «sono esenti dal patto di stabilità» *con le seguenti:* «non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

2.45

LIUZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «I servizi per l'infanzia» *con le seguenti:* «I servizi educativi per la prima infanzia».

2.46

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, dopo la parola: «servizi» *aggiungere la parola:* «integrati».

2.47

LIUZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «e sono esenti dal patto di stabilità» *con le seguenti:* «I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

Art. 3.**3.1**

MARTINI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I servizi educativi per l'infanzia sono costituiti da nido, micronido e sezione per bambine e bambini in età compresa dai ventiquattro ai trentasei mesi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai servizi integrativi».

3.2

LIUZZI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «per l'infanzia» con le seguenti: «per la prima infanzia».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Servizi educativi per la prima infanzia)».

3.3

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nido, micronido e sezione» aggiungere la seguente: «primavera».

3.4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «centri» aggiungere le seguenti: «ludici con spazi aperti».

3.5

SANTINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contesto domiciliare» aggiungere le seguenti: «regolamentati da specifici progetti regionali».

3.6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: «protetto».

3.7

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «dell'identità» con le parole: «della personalità».

3.8

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dell'autonomia e delle competenze» con le seguenti: «dell'autonomia, delle competenze e delle diversità».

3.9

MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «gli spazi gioco per bambini, che accolgono bambini da dodici a trentasei mesi» con le seguenti: «gli spazi gioco che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi».

3.10

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «gioco» con la seguente: «gioco-ludici».

3.11

BLUNDO

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «domiciliare» aggiungere le seguenti: «o in asili familiari».

3.12

TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «o in altro spazio a ciò destinato,».

3.13

LIUZZI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «a uno o più adulti in modo continuativo» con le seguenti: «a una équipe di adulti dei quali almeno un educatore formato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e)».

3.14

SANTINI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: « uno o più adulti» aggiungere le seguenti: «con formazione specifica definita dal progetto regionale e supervisionati da un coordinatore psico-relazionale che ne assicuri la qualità e l'idoneità».

3.15

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e in ogni modo con rapporto di un educatore per un massimo di tre bambini».

3.16

SERRA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

Art. 4.**4.1**

LIUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, è costituita dalle scuole dell'infanzia statali e dalle scuole private e degli enti locali afferenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e costituisce il secondo livello del primo ciclo formativo; opera in continuità con i servizi educativi per la prima infanzia e con la scuola primaria».

4.2

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti «è costituita dalle scuole dell'infanzia statali e dalle scuole private e degli enti locali afferenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e costituisce».

4.3

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «del primo ciclo».

4.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «del primo ciclo».

4.5

BLUNDO

Al comma 1, dopo la parola: «opera» inserire le seguenti: «nel rispetto delle scelte dei genitori e».

4.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La scuola dell'infanzia statale è un diritto di tutte le bambine e i bambini. Ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la frequenza è gratuita. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli orientamenti e dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

1-ter. La normativa di riferimento della scuola dell'infanzia è dettata dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e successive modifiche, che ne stabilisce la gratuità, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive

modifiche, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

4.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La scuola dell'infanzia statale è un diritto di tutte le bambine e i bambini. Ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, la frequenza è gratuita. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia è normata dalla legge n. 444 del 1968, che ne stabilisce la gratuità, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

4.8

IDEM, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.9

LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.11

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto della loro» aggiungere le seguenti: «formazione sociale e».

4.12

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, dopo la parola: «personalità» aggiungere le seguenti: «, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità e tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.13

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «assicurando».

4.14

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.16

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, sostituire le parole: «e tiene conto» con le seguenti: «e, al tempo stesso, tenendo conto».

4.17

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, sostituire la parola: «educativo» con le seguenti: «civico, sociale ed educativo».

4.18

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

4.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come definito dal decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012».

4.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali che garantiscono ai docenti la libertà di insegnamento e ai genitori la libertà di accesso e la gratuità sono equiparate a quelle statali».

4.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali che garantiscono ai docenti la libertà di insegnamento e ai genitori la libertà di accesso e la gratuità sono equiparate a quelle statali».

Art. 5.**5.1**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la parola: «evolutivo» aggiungere le seguenti: «e sociale».

5.2

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «a svilupparne» con le seguenti: «al fine di svilupparne».

5.3

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la parola: «identità» con la seguente: «personalità».

5.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi l'esercizio dell'autonomia scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e parificate e le specifiche discipline contrattuali».

5.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi l'esercizio dell'autonomia scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e parificate e le specifiche discipline contrattuali».

5.6

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'autonomia scolastica delle scuole dell'infanzia statali e parificate e delle specifiche discipline contrattuali.».

5.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Sopprimere il comma 2.

5.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sopprimere il comma 2.

5.9

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «potenziare la recettività» con le seguenti: «potenziare la recettività e fruizione».

5.10

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o in edifici contigui» aggiungere le seguenti: «, laddove non già presenti,».

5.11

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel quadro di uno stesso percorso» aggiungere le seguenti: «anche in considerazione delle attitudini, dell'età e della personalità di ciascuno».

5.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a una scuola primaria o».

5.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a una scuola primaria o»

Art. 6.**6.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«Fatti salvi le prerogative dello Stato nella defizione delle dotazioni organiche della scuola dell'infanzia statali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nonchè i contratti collettivi di riferimento, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:»

6.2

ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, a linea, sostituire le parole: «garantisce il raggiungimento dei seguenti» con le seguenti: «assicura i».

6.3

LIUZZI

Al comma 1, a linea, sostituire le parole: «garantisce il raggiungimento» con le seguenti: «assicura il conseguimento».

6.4

LIUZZI

Al comma 1, lettera a), le parole: «per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «per la prima infanzia».

6.5

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «66 per cento»;

b) sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

6.6

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «66 per cento».

6.7

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

b) sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

6.8

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.9

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

6.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;».

6.11

BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la progressiva unitarietà qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia statale e paritaria con un'offerta rivolta a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni».

6.12

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la generalizzazione» con le seguenti: «la generalizzazione e l'uniformità».

6.13

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a tutte le bambine e a tutti i bambini» con le seguenti: «alle bambine e ai bambini».

6.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a parità di condizioni anche economiche».

6.15

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualificazione universitaria o formazione del personale educativo attraverso un percorso di studio idoneo e adeguato all'educazione e alla cura dei bambini;».

6.16

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario in relazione ai segmenti del sistema integrato;».

6.17

LIUZZI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario;».

6.18

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario;».

6.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «e docente».

6.20

BLUNDO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «educativo» inserire le seguenti: «ed insegnante».

6.21

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di tutti i servizi» con le seguenti: «e docente».

6.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di tutti i servizi» con le seguenti: «e docente».

6.23

SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) la qualificazione universitaria del personale di coordinamento degli operatori dei servizi in contesto domiciliare, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c);».

6.24

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto».

6.25

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eventuale presenza di educatori o dei genitori».

6.26

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione, di tutti le bambine e i bambini in situazione di disagio psico-fisico, garantendo l'adeguata presenza di insegnanti ed assistenti in possesso dei requisiti professionali previsti».

6.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi le prerogative dello Stato nella definizione delle dotazioni organiche delle scuole dell'infanzia statali, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche nonchè i contratti collettivi di riferimento,».

6.28

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che devono rispettare le seguenti proporzioni: un educatore per non più di sei bambini con età compresa tra i 3 e i 6 anni; un addetto del personale ausiliario per non più di otto bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni; un

educatore per non più di tre bambini da 0 a 3 anni; un addetto del personale ausiliario per non più di 5 bambini da 0 a 3 anni».

6.29

BLUNDO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da garantire comunque 1 educatore per non più di 6 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni; 2 educatori per non più di 20 bambini tra i 3 e i 6 anni; 1 addetto del personale ausiliario per non più di 13 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni e 1 addetto del personale ausiliario per non più di 20 bambini tra i 3 e i 6 anni».

6.30

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che a ciascuna sezione di scuola dell'infanzia siano assegnati due docenti, come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

6.31

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «compresi i titoli universitari» *con le seguenti:* «il titolo universitario in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), nonché del comma 1, lettera c), del presente articolo»;

6.32

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresi i titoli universitari» *aggiungere le seguenti:* «o equipollenti»

6.33

IDEM, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «continua» con la seguente: «permanente».

6.34

LIUZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;».

6.35

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresenza tra il personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente»

6.36

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente».

6.37

BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «ed insegnante».

6.38

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e ausiliario».

6.39

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma, 2 lettera b), dopo le parole: «significative esperienze di», aggiungere la seguente: «cura, ».

6.40

LEPRI, DI GIORGI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il regime transitorio per l'adeguamento strutturale»

6.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli standard pedagogici e didattici specifici per le scuole dell'infanzia con espresso riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254».

6.42

MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) gli standard pedagogici e didattici specifici per le scuole dell'infanzia con espresso riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum».

6.43

LEPRI, DI GIORGI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) possibili modalità, anche in via sperimentale e innovativa, di collaborazione delle famiglie e dei volontari nello svolgimento di parti del servizio, a complemento e senza sostituire il personale educativo, anche al fine di qualificare ulteriormente o di rendere più accessibile il costo del servizio».

6.44

FAVERO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, istituito con il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14».

6.46

DI BIAGIO, DE POLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola».

6.47

BRUNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola».

6.45

SERRA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un'apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle istituzioni scolastiche pubbliche».

6.48

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole: « è acquisito il parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «è acquisita l'intesa in Conferenza unificata».

6.49

LIUZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «è acquisito il parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «è acquisita l'intesa in Conferenza unificata».

6.50

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo per le realtà carenti di strutture educative e caratterizzate da maggior dispersione scolastica».

6.51

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda i servizi educativi. Le risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.52

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda i servizi educativi. Le risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.53

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi educativi; per la scuola dell'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali il presente accreditamento coincide con il riconoscimento della parità ottenuto ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

6.54

LIUZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I livelli essenziali di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali».

6.55

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al comma 2 del presente articolo» e sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «prerequisiti».

6.56

MARTINI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al presente articolo» e la parola: «requisiti» con la seguente: «requisito».

6.57

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e al regolamento di cui al comma 2,».

6.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

6.59

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

Art. 7.**7.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale, anche mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali con la priorità per il Sud e in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui al comma 2;».

7.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale,» aggiungere le seguenti: «anche mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali con priorità per il Sud e».

7.3

MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

7.4

LIUZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

7.5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dell'offerta educativa», con le seguenti: «dell'offerta ludico-educativa».

7.6

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

7.7

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

7.8

LIUZZI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, alla fine, le parole: «sentito il parere della Conferenza unificata».

7.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'istituzione di sezioni di scuola d'infanzia statali atte a soddisfare tutta la domanda dell'utenza».

7.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'istituzione di sezioni di scuola d'infanzia statali atte a soddisfare tutta la domanda dell'utenza».

7.11

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) l'implementazione del sistema di vigilanza e monitoraggio nei confronti della scuola dell'infanzia».

7.12

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i fondi destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.13

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del pe-

riodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i fondi strutturali destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.14

LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i fondi strutturali destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.15

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Lo Stato garantisce, nei limiti dei costi *standard pro capite*, il finanziamento delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2 gestite da enti pubblici e da privati accreditati. L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi gestiti da privati».*

Art. 8.

8.1

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'autorizzazione al funzionamento», con le seguenti: «l'autorizzazione e il funzionamento».

8.2

BLUNDO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale determinazione deve distinguere ordinatamente le rispettive categorie ed assicurare la continuità del nido con la scuola dell'infanzia, valorizzando i due livelli senza generare equivoci e confusione».

8.3

ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 7» con le seguenti: «articolo 11».

8.4

LIUZZI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 7» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

8.5

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale» aggiungere le seguenti: «, sulla base delle richieste avanzate dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle Unioni di Comuni».

8.6

LIUZZI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale» aggiungere le seguenti: «, sulla base delle richieste avanzate dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle Unioni di Comuni».

8.7

Elena FERRARA, MARTINI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dei nidi e dei servizi integrativi» con le seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali» con le seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia»;

b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali» con le seguenti: «Nei servizi educativi per l'infanzia».

8.8

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso il coinvolgimento di pedagogisti, psicologi e terapisti della psicomotricità».

8.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'indicazione, per quanto di competenza, dell'introduzione in ogni mensa di nidi per l'infanzia e scuole per l'infanzia, di prodotti biologici, tipici e a chilometro zero, preferendo la scelta di prodotti provenienti da aziende locali;».

8.10

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «il sistema di valutazione dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

8.11

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «il sistema di valutazione dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

8.12

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I servizi di cui all'articolo 2 della presente legge sono esonerati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Alla copertura del presente comma si provvede attingendo in maniera privilegiata alle entrate previste dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e al Fondo sanitario nazionale».

8.13

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole autonome o paritarie accreditate ai sensi della presente legge svolgono la loro attività sulla base di una convenzione stipulata tra il gestore della scuola e il Comune dove essa opera. La Regione provvede ad approvare lo schema tipo delle convenzioni in cui sono previsti i requisiti, le modalità e gli *standard* di svolgimento del servizio, la valutazione delle prestazioni dell'offerta formativa in coerenza con i criteri approvati dalla presente legge, nonché le modalità di versamento dei finanziamenti».

8.0.1

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Servizio di nido in famiglia)*

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, le Regioni possono promuovere e sostenere il servizio di nido in famiglia quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Ogni Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'elenco regionale dei Servizi di nido in famiglia e disciplina le condizioni per l'iscrizione a detto elenco nel rispetto delle previsioni della presente legge. Requisiti imprescindibili per l'iscrizione nell'elenco regionale sono:

- a) l'attestazione della formazione specifica per la funzione;
- b) l'idoneità della sede per lo svolgimento del servizio;
- c) la sottoscrizione della convenzione con l'organizzatore, anch'esso iscritto ad altra specifica sezione dell'elenco, in possesso di requisiti professionali».

Art. 9.

9.1

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo diversa determinazione delle leggi regionali.».

9.2

LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo diversa determinazione delle leggi regionali.».

9.3

IDEM, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la programmazione e l'attuazione dello sviluppo» con le seguenti: «la programmazione, l'attuazione dello sviluppo e la qualificazione».

9.4

LIUZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la programmazione e l'attuazione dello sviluppo» con le seguenti: «la programmazione, l'attuazione dello sviluppo e la qualificazione».

9.5

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «integrato» inserire le parole: «educativo e di istruzione».

9.6

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la promozione di iniziative» aggiungere le seguenti: «di coordinamento dei servizi,»

9.7

LIUZZI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la promozione di iniziative» aggiungere le seguenti: «di coordinamento dei servizi,».

9.8

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «personale» inserire le seguenti: «dell'intero sistema integrato impegnato in servizi e di iniziative».

9.0.1

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Valorizzazione dei servizi svolti da soggetti no profit in sussidiarietà)

1. Le Regioni e gli enti locali, nelle loro funzioni e compiti previsti agli articoli 8 e 9, valorizzano i modelli di erogazione dei servizi all'infanzia svolti in sussidiarietà da soggetti gestori *no profit* che abbiano profondo e consolidato radicamento nelle comunità locali».

Art. 10.**10.1**

LEPRI, DI GIORGI, FAVERO, PAGLIARI

Sostituire comma 1 con il seguente:

«1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie dipende dal tipo di servizio di cui si fruisce ed è calcolata a complemento e integrazione delle risorse messe annualmente a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali. L'ente gestore suddivide annualmente la somma di tali risorse rispetto al numero di utenti del suo territorio, tenendo conto anche delle forme di agevolazione tariffaria di cui al comma 2. L'importo unitario che ne deriva è il contributo pubblico annualmente assicurato per ciascun bambino, da sottrarre al costo unitario di ciascun servizio per ottenere il costo per l'utente. È comunque possibile riconoscere un maggior contributo pubblico nel caso dei servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3. Qualora il costo del servizio sia inferiore al contributo pubblico, il servizio risulta senza oneri per l'utente. La partecipazione economica delle famiglie può ridursi anche a seguito di donazioni di privati o di altre forme di coinvolgimento dei fruitori o di volontari nel sistema di erogazione del servizio, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6».

10.2

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la parola: «integrativi» aggiungere le seguenti: «educativi e di istruzione».

10.3

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «pubblici o privati accreditati» aggiungere le seguenti: «è prevista» e conseguentemente sopprimere le parole: «non può essere superiore al 20 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

10.4

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.5

LEPRI, DI GIORGI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti gestori possono prevedere forme di agevolazione tariffaria per i nuclei familiari con almeno con almeno due o più figli a carico iscritti ai locali servizi per la prima infanzia».

10.6

SANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o a gestione diretta comunale» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni regionali sulle tipologie di servizio».

10.7

MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «150 euro» con le seguenti: «200 euro» e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il buono non è convertibile in denaro, non è cedibile, né commerciabile».

10.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La frequenza alla scuola dell'infanzia statale è gratuita».

10.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La frequenza alla scuola dell'infanzia statale è gratuita».

10.10

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono disposte le seguenti misure fiscali per i servizi domiciliari:

a) al fine di favorire lo sviluppo e garantire la sostenibilità economica dei servizi domiciliari, i compensi degli operatori domiciliari e dei coordinatori sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto;

b) il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successiva modifica di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si applica per tutta la durata del servizio domiciliare esercitata in libera professione, considerandosi come contribuenti minimi le persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 35 mila euro;

c) l'agevolazione di cui alla lettera b) può essere usufruita anche qualora il titolare dell'attività di nido domiciliare eserciti altra attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma».

Art. 11.

11.1

CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Piano straordinario per i servizi socio educativi*). – 1. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale e ad assumere personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.2

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «modula la destinazione alle regioni e agli enti locali» con le seguenti: «modula la destinazione direttamente agli enti locali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «anche laddove sono già stati conseguiti gli obiettivi del 33 per cento dei servizi educativi e della generalizzazione della scuola d'infanzia».

11.3

LIUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «modula la destinazione alle regioni e agli enti locali» con le seguenti: «modula la destinazione direttamente agli enti locali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «anche laddove sono già stati conseguiti gli obiettivi del 33 per cento dei servizi educativi e della generalizzazione della scuola d'infanzia».

11.4

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «piano di investimenti», aggiungere le seguenti: «preliminarmente volto al potenziamento del settore della scuola dell'infanzia statale.».

11.5

LIUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «previo parere favorevole della Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

11.6

BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, PEPE, BENCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I privati, locatori di immobili utilizzati come edifici scolastici pubblici, sono tenuti alla manutenzione, ristrutturazione e alla messa in sicurezza degli stessi. Le spese per gli interventi sono a carico dei locatori. Nel caso in cui i suddetti interventi vengano effettuati dai conduttori, questi ultimi possono detrarre le spese dai canoni di locazione dovuti, fino a decorrenza delle rate».

11.0.1

CONTE, DALLA TOR, SANTINI, FILIPPIN, SACCONI, BISINELLA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme transitorie)

1. Le scuole dell'infanzia paritarie ai sensi dell'articolo della legge 10 marzo 2000, n. 62, s'intendono temporaneamente accreditate ai sensi della presente legge fino alla emanazione dei decreti attuativi.

2. Le Regioni che hanno approvato normative per i servizi educativi o socio educativi per la prima infanzia, da 0 a 3 anni, adeguano le stesse ai principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla entrata in vigore della stessa».

Art. 12.**12.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.3PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO,
URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

12.4PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO,
URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 12» con le
seguenti: «articoli 1, 2 e 12».*

Art. 14.**14.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestite direttamente o indirettamente dagli enti locali e garantisce, attraverso l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale, il raggiungimento dell'effettiva generalizzazione e il superamento delle disomogeneità territoriali. Il restante 50 per cento dei costi di gestione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestite direttamente o indirettamente dagli enti locali rimane a carico di Regioni ed enti locali stessi».

14.2

LIUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di azione prevede l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per assicurare i livelli essenziali di cui all'articolo 6, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisce con trasferimenti diretti un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante 50 per cento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni».

14.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

14.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «istruzione zero-sei anni» con le seguenti: «istruzione 0-3 anni. Il finanziamento della scuola dell'infanzia statale è a carico dello Stato, nell'ambito delle risorse stanziare a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

14.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «zero-sei anni» con le seguenti: «zero-tre anni. Il finanziamento della scuola dell'infanzia statale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze».

14.6

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.».

14.7

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

Tit.1

SANTINI

Al titolo del disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «sistema integrato di» aggiungere le seguenti: «cura,» e dopo le parole: «opportunità di» aggiungere le seguenti: «sviluppo psicoemozionale e».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (PD) richiama il dibattito svolto nella seduta precedente sul disegno di legge in esame. La competenza della Commissione riguarda in particolare l'articolo 6-*bis*, che anticipa dal 31 dicembre al 31 luglio 2014 la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'edilizia carceraria. Tale norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, desta tuttavia una serie di perplessità in quanto non sembra prevedere adeguate modalità di gestione della fase di transizione conseguente alla decadenza anticipata del Commissario straordinario, al quale la legge conferiva ampi e rilevanti poteri per la programmazione e la gestione delle infrastrutture carcerarie, soprattutto per quanto concerne il completamento del cosiddetto Piano carceri.

Il comma 2 del citato articolo 6-*bis* rinvia infatti a un successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, la definizione delle modalità più opportune per assicurare la continuità e il raccordo delle funzioni

già svolte dal Commissario. Tale norma è però eccessivamente ampia e generica e, pertanto, lo strumento del decreto ministeriale potrebbe non risultare il più idoneo per raggiungere la suddetta finalità.

Tra i compiti più importanti affidati finora al Commissario straordinario, richiamati anche nel dibattito svolto nella seduta precedente, ricorda in particolare quello di attivare l'entrata in funzione delle nuove infrastrutture carcerarie, alcune delle quali già realizzate e collaudate, ma che, per ragioni inspiegabili, attendono ancora di essere utilizzate, malgrado i gravi e noti problemi di sovraffollamento esistenti nelle strutture già in funzione.

In secondo luogo, fa presente che, in base alla normativa vigente, il Commissario straordinario avrebbe dovuto informare periodicamente al Parlamento sull'attività svolta, ciò che però non è avvenuto. Sarebbe quindi auspicabile che il Governo riferisse quanto prima sulla situazione attuale.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo profuso dal relatore, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata. Sottolinea che, in termini più generali, il suo Gruppo ha una posizione fortemente critica sul decreto-legge in conversione, che si tradurrà in un ennesimo provvedimento «svuota carceri», fatto per evitare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il problema del sovraffollamento carcerario. In realtà, ritiene che il provvedimento non risolverà tale problema ma, a causa di alcune norme improvvide che escludono il carcere per i reati cosiddetti minori, favorirà il rilascio di numerosi criminali, aumentando i rischi e l'insicurezza per i cittadini.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ringrazia il relatore per la proposta di parere da lui predisposta. Esprime inoltre apprezzamento per l'atteggiamento di molti senatori dei Gruppi di opposizione che, pur non condividendo nel merito la proposta stessa, hanno comunque ritenuto di partecipare alla seduta odierna per garantirne il regolare svolgimento.

Dichiara quindi di condividere la proposta di parere del relatore che affronta in maniera equilibrata alcune criticità contenute nell'articolo 6-bis più volte richiamato, che interviene in una materia assai complessa e delicata.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime anch'egli apprezzamento per lo sforzo del relatore teso a indicare i possibili correttivi ad una disposizione che appare assolutamente anomala. Il comma 2 dell'articolo 6-bis, infatti, concede di fatto una vera e propria delega in bianco al Governo, consentendogli di intervenire in una materia estremamente complessa senza che il Parlamento abbia la possibilità in alcun modo di far sentire la sua voce.

Osserva con rammarico che tale situazione si inserisce in una tendenza ormai sempre più frequente, che vede il Parlamento progressivamente esautorato delle sue prerogative a vantaggio del Governo, come accaduto anche nel dibattito in corso sulle riforme costituzionali. Deplora quindi tale prassi sottolineando che, seppure possa recare momentaneamente vantaggio a determinate forze politiche, essa stravolge di fatto un equilibrio costituzionale durato più di sessant'anni.

Con riferimento all'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame e al di là dei diversi schieramenti politici, invita quindi tutti i senatori a riflettere sui rischi insiti nell'intraprendere una strada così anomala.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda pienamente con le perplessità e le considerazioni svolte dal Presidente e preannuncia che, in segno di protesta, il suo Gruppo non prenderà parte alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

In termini generali, censura anch'egli l'atteggiamento del Governo che sta sottraendo sempre più spazi di discussione e di autonomia al Parlamento, come si è visto anche nel dibattito sulle riforme costituzionali. Così, però, si riducono gli spazi di democrazia e si annulla il senso stesso dell'attività parlamentare.

Il presidente MATTEOLI, nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede che la Commissione possa acquisire notizie sul grave incidente verificatosi lo scorso 23 luglio in località Trasta (in provincia di Genova) nel cantiere del Terzo Valico, con la caduta di due pesanti blocchi di cemento che hanno causato il ferimento, suppur lieve, di un operaio.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede al Presidente di riservare uno spazio nelle successive sedute della Commissione per riferire sulla missione da lui svolta tempo fa in Svizzera, in rappresentanza della Commissione, insieme al senatore Naccarato.

Fa quindi presente che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, il Governo si appresterebbe ad emanare un decreto-legge in maniera di infrastrutture contenente numerose norme di interesse della Commissione, tra le quali alcune riguardanti la riforma portuale. Auspica che alla Commissione possano essere garantiti tempi congrui per l'esame di un provvedimento così importante.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) informa che, lo scorso 16 luglio, la prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,

in accoglimento di un suo ricorso, ha emanato un'ordinanza nella quale, tra le altre cose, si conferma che il possesso della laurea non costituisce requisito obbligatorio per la nomina a presidente di un'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994.

Sottolinea che tale statuizione fa chiarezza in una materia che aveva suscitato molte polemiche, spesso strumentali, ad opera di altre forze politiche, e conferma la piena legittimità delle nomine di presidenti di autorità portuali privi di laurea, ma dotati di tutti gli altri requisiti previsti di professionalità ed esperienza dalle norme vigenti.

Dà quindi atto al presidente Matteoli e alla Commissione di aver sempre applicato correttamente la legge, anche in occasione della votazione del parere positivo sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità portuale di Napoli che lo vedeva come candidato, a differenza di quanto avvenuto alla Camera dei deputati.

Auspica, infine, che tale decisione della magistratura amministrativa sia tenuta in considerazione anche per le future modifiche legislative che interverranno in questa delicata materia.

Il presidente MATTEOLI ritiene che il quesito sollevato dal senatore Scibona possa trovare adeguata risposta attraverso l'attivazione degli ordinari strumenti di sindacato ispettivo.

Per quanto concerne le richieste del senatore Sonego, si impegna a valutare, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, la possibilità di dedicare uno spazio nelle prossime sedute di Commissione per riferire sulla citata missione in Svizzera, mentre per quanto riguarda il preannunciato decreto-legge infrastrutture, osserva che non è possibile al momento prevedere quando sarà effettivamente presentato.

Infine, prende atto della segnalazione del senatore Villari, sottolineando che questa conferma anche la correttezza delle posizioni più volte assunte in materia dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1579**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 6-*bis* del decreto-legge in conversione, si manifesta perplessità in ordine al rinvio al decreto ministeriale, previsto dal comma 2, per la definizione delle misure necessarie ad assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte dal Commissario straordinario. Tale norma presenta infatti una formulazione eccessivamente ampia e generica, che potrebbe quindi rendere lo strumento del decreto ministeriale poco efficace per garantire la prosecuzione delle numerose e delicate attività già affidate al Commissario straordinario, specialmente per quanto attiene al completamento del cosiddetto «Piano carceri». Valuti pertanto la Commissione di merito la possibilità di integrare la norma in questione con indicazioni e criteri più puntuali in merito al contenuto del decreto ministeriale, prevedendo la preliminare ricognizione delle attività svolte dal Commissario straordinario e le forme più idonee per consentirne la corretta continuazione;

in tale contesto, si segnala l'esigenza di garantire, in tempi rapidi, l'entrata in funzione delle nuove strutture carcerarie già realizzate e collaudate, non essendo più tollerabili ulteriori ritardi e rinvii, stante la situazione di grave sovraffollamento delle strutture esistenti;

infine, ricordando che tra i compiti affidati al Commissario straordinario del Governo dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2013 rientra anche quello di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attività svolta, si richiama l'opportunità che, nel riaffidamento delle varie funzioni, sia garantito anche il puntuale adempimento di tale previsione, finora rimasta disattesa, auspicando che il Governo provveda quanto prima a riferire in Parlamento.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'AFFARE RELATIVO ALLA QUESTIONE DELLA SITUAZIONE DEL COMPARTO RISICOLO ITALIANO (N. 346)

Plenaria

72^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

Il presidente FORMIGONI informa che è iniziato l'esame in seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 (competitività) presso la Camera dei deputati. Ritiene fondamentale mantenere e valorizzare l'importante lavoro svolto dalla Commissione per giungere all'inserimento nel testo approvato dal Senato di specifiche disposizioni a favore del comparto primario, condivise da numerose forze politiche e dal Governo. Dà quindi conto dell'intenzione di rappresentare nelle competenti sedi istituzionali tale esigenza.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione svolta oggi, in Ufficio di Presidenza, in relazione all'affare sulla situazione del comparto risicolo italiano (n. 346), sono state trasmesse delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 108

*Presidenza del Presidente
FORMIGONI*

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

10^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAGANO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1326-B) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**146^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Massimo Dominici, professore aggregato dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione di Massimo Dominici, professore aggregato dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Dopo un'introduzione della PRESIDENTE, il professor DOMINICI riferisce diffusamente sui risultati delle attività di analisi condotte su campioni prelevati dall'Azienda ospedaliera «Spedali civili di Brescia» nell'ambito delle indagini riguardanti la «Stamina foundation».

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice FUCSIA (*M5S*), il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa, la PRESIDENTE, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*), la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, il senatore BIANCO (*PD*) e la senatrice ANITORI (*Misto*).

Il professor DOMINICI risponde alle domande.

Nel ringraziare l'ospite per la collaborazione, la PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa, facendo presente che gli approfondimenti ulteriori auspicati dalla senatrice Cattaneo, in relazione a quanto emerso nel corso della seduta odierna, potranno essere condotti attraverso un'audizione di esponenti del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034

Riunione n. 2

Relatore: MARINELLO (NCD)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Seguito dell'esame di emendamenti al testo unificato e rinvio)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria**76^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del testo e degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1519; disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1533 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE, con riferimento al disegno di legge europea 2013-bis, comunica che ancora non è pervenuto il parere, sia sul testo che sugli emendamenti, da parte della Commissione bilancio.

Tuttavia, sono pervenuti, come preannunciato, da parte del Governo, 4 emendamenti interamente soppressivi dei relativi articoli 20, 21, 22 e 24, che saranno allegati al resoconto dell'odierna seduta.

Conseguentemente, per questo provvedimento, la Commissione non può procedere fintanto che la Commissione Bilancio non avrà elaborato

il proprio parere, il che potrebbe avvenire presumibilmente per la fine della corrente settimana.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, continua il Presidente, la Commissione bilancio si è pronunciata nella giornata di ieri, 29 luglio, sia sul testo che sugli emendamenti.

Al riguardo, ha formulato un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 7.4, per il quale si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (in verità tale contrarietà è stata formulata anche per gli emendamenti 7.3 e 7.0.1, che però erano stati già ritirati dal senatore Uras, e per gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, precedentemente dichiarati inammissibili).

Per quanto riguarda, quindi, l'Atto Senato n. 1519, si può procedere alla votazione delle relative proposte emendative, indi del testo nel suo complesso.

Preliminarmente e su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1533, il cui seguito viene rinviato.

Interviene poi il sottosegretario REGGI per ribadire, come peraltro preannunciato già in precedenza, l'indicazione dell'Esecutivo mirante a non modificare il testo del disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, come licenziato dalla Camera dei deputati, in maniera da consentire la rapida attuazione di deleghe miranti a recepire direttive europee in scadenza, nel presupposto che ogni ulteriore proposta emendativa possa essere proficuamente inserita dai Senatori in occasione dell'imminente predisposizione della legge di delegazione europea 2014.

Di conseguenza, annuncia il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), relatore, si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del GOVERNO, richiamando al senso di responsabilità che la situazione attuale dei rapporti tra l'Italia e l'UE impone a tutti i Commissari.

Reitera, pertanto, la richiesta, che aveva precedentemente sollevato, a ritirare gli emendamenti presentati, ringraziando, in proposito, il senatore Uras per aver agito, da parte sua, in tal senso.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) precisa di non essere in grado di soddisfare la richiesta del relatore, considerato, purtroppo, il mutato clima, in senso peggiorativo, che si è venuto a creare nelle relazioni tra maggioranza e minoranza nella trattazione delle riforme costituzionali.

Dichiara, quindi, di mantenere le proposte emendative formulate dalla propria parte politica.

Il PRESIDENTE informa, quindi, che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'Atto Senato n. 1519.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1 e 9.0.3, presentanti dal senatore Candiani, vengono fatti propri, in sua assenza, dalla senatrice FATTORI (M5S).

I suddetti emendamenti, acquisito il parere contrario del relatore, con distinte votazioni, vengono respinti dalla Commissione.

La Commissione si esprime, quindi, contro gli emendamenti 3.3, 6.1 e 7.4, rispetto al quale la Commissione Bilancio ha pronunciato un parere contrario ex articolo n. 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, successivamente, avverte che si passa ad esaminare l'ordine del giorno G/1519/1/14.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), relatore, chiede di apporre la propria firma al suddetto ordine del giorno.

In merito, il sottosegretario REGGI dichiara di accogliere tale ordine del giorno tranne per la parte in cui si impegna il Governo ad assegnare alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche il compito di decidere il riconoscimento dello *status* di apolide, attesa la diversità di situazioni, presupposti ed effetti messi a fondamento del riconoscimento della condizione di apolidia.

In sede di dichiarazioni di voto, il senatore URAS (Misto-SEL) esprime il favore della propria parte politica rispetto al disegno di legge in esame, con il medesimo spirito di responsabilità che ha improntato la relativa decisione di ritirare gli emendamenti presentati.

A suo avviso, inoltre, con la determinazione di non apportare modifiche al testo, il Senato dà dimostrazione di un alto senso di responsabilità favorendo una rapida attuazione delle direttive contenute nel disegno di legge in questione, cercando di ovviare ad un ritardo di cui è palesemente responsabile l'Esecutivo e l'altro ramo del Parlamento.

Seguono poi le dichiarazioni di voto favorevole svolte, per i rispettivi Gruppi parlamentari, dai senatori COCIANCICH (PD), FLORIS (FI-PdL XVII) e GUALDANI (NCD).

Diversamente, il senatore MOLINARI (M5S) dichiara, in sede di votazione, l'astensione della propria parte politica.

Al termine dell'esame, quindi, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

Art. 20.

20.7

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 20.

Art. 21.

21.7

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 21.

Art. 22.

22.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 22.

Art. 24.

24.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 24.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria
54ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea Pugiotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Andrea Pugiotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, sui profili di costituzionalità della detenzione amministrativa presso i Centri di identificazione ed espulsione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente MANCONI introduce il professor Andrea Pugiotto, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine della Commissione sullo stato dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Nei mesi scorsi la Commissione, oltre alle audizioni dedicate al tema, ha effettuato numerosi sopralluoghi nei CIE attualmente in funzione in Italia. È in fase di chiusura la relazione sull'attività svolta su questo tema.

Il professor Andrea PUGIOTTO ringrazia per l'opportunità di intervenire sui profili di dubbia costituzionalità della detenzione amministrativa nei CIE e anticipa che l'argomento è oggetto di un contributo che verrà pubblicato nel mese di settembre sulla rivista «Quaderni costituzionali». Nel mettere a confronto il CIE e il carcere, si arriva a constatare che in realtà il CIE è proprio un carcere. Il legislatore lo ha sempre escluso, come si evince dalla relazione di accompagnamento alla legge Napolitano-Turco del 1998 («I centri di permanenza temporanea sono estranei al circuito penitenziario»), e dalla circolare 20 marzo 1998, n. 11, del Ministro degli interni, che raccomanda che «il trattenimento nel centro non potrà in nessun caso assimilarsi alla applicazione di una sanzione detentiva». I nomi dati a questi centri e i relativi acronimi sono venuti di conseguenza; chiamandoli dapprima Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza (CPTA), e poi Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), il legislatore ha sempre avuto cura, anche sul piano terminologico, di non assimilarli a istituti familiari al diritto penale. Eppure, in Europa, la denominazione è quella di «centro di detenzione amministrativa». La detenzione è una delle forme di restrizione della libertà personale elencate nell'articolo 13, comma 2, della Costituzione: evitando quel *nomen iuris*, il legislatore accredita la tesi minimalista di un trattenimento che inciderebbe solo sulla libertà di circolazione e soggiorno dello straniero, senza impattare sulla libertà personale, e sottraendo l'inedito istituto alle garanzie proprie dell'*habeas corpus*. La giurisprudenza costituzionale ha però successivamente riconosciuto che nel trattenimento nei centri è sempre in gioco la libertà personale. Parlare di CIE come galera amministrativa è un dato non più controverso: il trattenimento nei CIE incide nella sfera della libertà personale dello straniero. Lo si ricava dalla trama normativa del Testo Unico sull'immigrazione e dal suo regolamento di esecuzione. Lo attesta la giurisprudenza costituzionale, fin dalla sentenza n. 105/2001. Lo conferma ora la recente legge n. 10 del 2014 che, istituendo il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (articolo 7), lo chiama a esercitare le proprie funzioni (anche) all'interno dei CIE, dove può accedere senza restrizione alcuna in qualunque locale (articolo 5, lettera e). Se il trattenimento nei CIE è una restrizione della libertà personale, il suo regime è da ricondursi nel perimetro costituzionale dell'articolo 13 della Costituzione, con tutte le sue garanzie: dalla riserva di giurisdizione alla riserva legge assoluta, da derogarsi solo in casi eccezionali, dalla durata della misura coercitiva alla tempistica per la sua successiva convalida. La seconda ragione che giustifica l'espressione «galera» attiene

alle strutture adibite a CIE. Sappiamo tutti che è lo spazio (insieme al tempo) a determinare in concreto lo *status detentionis*, ipotecandone il grado di afflittività. Eppure manca una base legislativa che vincoli la discrezionalità dell'amministrazione nell'individuare quali strutture adibire a CIE. Il Testo Unico sull'immigrazione (articolo 14, comma 1) è davvero laconico, limitandosi a designare come CIE «quelli individuati o costituiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». Altrettanto laconica sul punto è la normativa di fonte regolamentare. Indicazioni di dettaglio si trovano solo in apposite direttive della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, risalenti al 2000, poi aggiornate nel 2009. Dal 1998 ad oggi, i CIE sono stati collocati in strutture le più diverse tra loro, accomunate solo dalla dislocazione extraurbana; rari i casi di edifici costruiti *ad hoc*; più frequenti i casi di riadattamento di strutture nate per altre finalità; non sono neppure mancati CIE temporanei (edificati attorno a container o tendopoli). Prima ancora che insoddisfacente, è un quadro normativo incostituzionale per violazione certa della riserva di legge assoluta imposta dall'articolo 13, comma 2, della Costituzione, laddove chiama esclusivamente la fonte legislativa a disciplinare «i modi» di limitazione della libertà personale. L'assenza di adeguata base legislativa si registra anche con riferimento all'organizzazione interna ai CIE. Sul punto, le fonti sono costruite secondo una tecnica a matrioska. Il Testo Unico sull'immigrazione (articolo 14, comma 2) si limita a prevedere che il trattenimento si svolga secondo modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della dignità dello straniero; il diritto a ricevere – tradotti in lingua comprensibile – i provvedimenti di ingresso, soggiorno, espulsione; la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Per tutto il resto il rinvio è alla fonte regolamentare (articoli 20-23, D.P.R. n. 394 del 1999) che, a sua volta, rimanda a fonti sub regolamentari facenti capo, alla fine, al decreto ministeriale del 21 novembre 2008 (titolato «Schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati»), e cioè a un capitolato d'appalto e alle singole convenzioni stipulate tra le Prefetture e gli enti gestori del servizio nei CIE. Questo capovolgimento dell'ordine gerarchico delle fonti è illegittimo, di nuovo per violazione dell'articolo 13, comma 2, della Costituzione. L'espressione «galera amministrativa» si giustifica anche in considerazione della complessiva durata del trattenimento nei CIE, progressivamente sempre più lunga: un mese per la legge Napolitano-Turco; 2 mesi per la legge Bossi-Fini; 6 mesi per il pacchetto sicurezza Maroni; 18 mesi per l'attuale legge n. 129 del 2011. Non è una scelta imposta dalla Direttiva rimpatri (Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008) che pure stabilisce un'eguale durata complessiva (6 mesi, prorogabili «per un periodo limitato non superiore ad altri 12 mesi»), perché si tratta di limiti massimi restando libero il legislatore nazionale di calibrare periodi (anche significativamente) più brevi. La progressione della durata non può essere messa in relazione con i fattori concreti in grado di sbloccare una procedura espulsiva inceppata: l'esistenza di accordi di

riammissione con i paesi d'origine, la collaborazione delle relative autorità consolari, l'efficienza delle investigazioni anche internazionali di polizia a fini identificativi. Tra questi ostacoli rientrano anche la mancata collaborazione dello straniero e la sua irreperibilità, rispetto alle quali certamente può svolgere una sua funzione il trattenimento, ma non una sua così estesa durata temporale. Va ricordato che quando la Corte costituzionale ritenne ragionevole la durata del trattenimento (sentenza n. 105/2001), questa poteva giungere nel massimo a venti giorni, prorogabili di ulteriori dieci a richiesta del questore. Il problema è anche quello di temperare la durata del trattenimento introducendo il riesame giudiziario a intervalli regolari, attivabile d'ufficio o a richiesta dello straniero. Misura, questa, prevista dalla Direttiva rimpatri ma non recepita dal Testo Unico sull'immigrazione, che contempla invece (articolo 14, 5° comma) il meccanismo della proroga per periodi fissi, rinnovabile 9 volte, non revocabile anticipatamente dal giudice. È un'omissione normativa che si traduce in violazione della Costituzione (con riferimento agli articoli 11 e 117, comma 1). Secondo l'articolo 13 della Costituzione, «non sono ammissibili, [...] settori della vicenda restrittiva in concreto impermeabili al sindacato del giudice». Eppure l'*habeas corpus* non permea di sé tutte le fasi del procedimento che conduce e trattiene lo straniero in un CIE. Rovesciando le precedenti iscritte all'articolo 13 della Costituzione, è il questore, non il giudice, che dispone direttamente il trattenimento dello straniero, in un numero così alto di ipotesi da configurare un *modus operandi* ordinario, e non eccezionale come invece prescriverebbe la Costituzione. È il questore, non il giudice, a decidere l'eventuale cessazione anticipata della detenzione amministrativa. È il questore – disponendo in quale centro lo straniero andrà trattenuto – ad individuare volta per volta il giudice della convalida territorialmente competente, che la Costituzione vorrebbe invece preconstituito per legge a garanzia dell'imparzialità del suo sindacato. Anche quando entra in scena l'autorità giudiziaria – com'è d'obbligo, trattandosi di misura coercitiva della libertà personale – non si tratta di un giudice togato ma di un giudice di pace. Peraltro, si tratta di un controllo giurisdizionale monco. La misura del trattenimento nel CIE disposta dal questore presuppone il decreto di espulsione da parte del prefetto. Eppure – nonostante la lettera della legge (articolo 14, 4° comma, T.U. Imm.) e il nesso logico e cronologico fra i due atti – il provvedimento di espulsione è insindacabile dal giudice di pace in sede di convalida del trattenimento. E così lo straniero resta nei CIE anche se a monte della sua vicenda c'è un'espulsione illegittima, subendo perciò un'ingiustificata (ancorché temporanea) compressione del bene inviolabile della libertà personale. Infine, il controllo giurisdizionale è ostacolato dall'eccessiva indeterminatezza di alcuni presupposti legislativi del trattenimento, consentito – ad esempio – «a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio e l'effettuazione dell'allontanamento» (articolo 14, comma 1, T.U. Imm.), senza rispettare il principio della tassatività della previsione, previsto dalla Costituzione. Il problema di fondo è dunque lo scarto tra l'auten-

tica natura del trattenimento nei CIE e la sua artificiale qualificazione giuridica.

La senatrice AMATI (PD) ringrazia per il contributo offerto e sottolinea l'importanza di analizzare la detenzione amministrativa in relazione a quanto prevede la Costituzione italiana.

Il presidente MANCONI chiede se il giudice di pace faccia parte a pieno titolo dell'ordinamento giudiziario italiano e se abbia senso che sia quella figura a decidere su misure che incidono sulla libertà personale e perché la Corte costituzionale finora non abbiano parlato di incostituzionalità dei CIE nelle sentenze dedicate al trattenimento in quelle strutture.

Il professor Andrea PUGIOTTO specifica che il giudice di pace è parte dell'ordinamento giudiziario italiano ma con delle peculiarità, tra cui quella di non poter giudicare reati che prevedono misure incidenti sulla libertà personale. La competenza del giudice di pace in materia di convalida del trattenimento nei CIE risale alla modifica del Testo Unico sull'immigrazione che ha introdotto l'articolo 10-bis, poiché in precedenza tale competenza spettava prima al giudice amministrativo, successivamente al pretore, poi al tribunale con giudice monocratico e infine è stata attribuita al giudice di pace. Di fatto è una eccezione che riguarda esclusivamente gli stranieri destinati all'allontanamento dall'Italia. Per quanto riguarda gli interventi della Corte costituzionale, la sentenza del 2001 verteva sui tempi di trattenimento e non poteva affrontare altri profili. In ogni caso, sono diverse le questioni di costituzionalità che la Corte potrebbe accogliere, se sollevate in maniera appropriata, su questa materia. Così come risultano evidenti alcune violazioni all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che potrebbero essere oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare il professor Pugiotto e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 30 luglio 2014

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il Comitato procede all’audizione dell’onorevole Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*Scpl*) e dal senatore MARTON (*M5S*).

La seduta termina alle ore 16.

